PIEMONTE VALLE D'AOSTA

C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA
Via Tiziano Vecellio, 8 – Torino
piemontevda.lnd.it
Mail: piemontevda@lnd.it
PEC: figc.lnd.crpiemontevaosta@legalmail.it
@lndpiemontevda

COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DATA PUBBLICAZIONE 5/11/2026
STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Dimissioni componente Delegazione Provinciale di Vercelli (dal comunicato ufficiale n. 167 della L.N.D.)

Si trascrive – qui di seguito – il testo integrale del comunicato ufficiale n. 167 della L.N.D. inerente quanto indicato in oggetto:

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,

- Visti i Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 8 del 1° Luglio 2026 e n. 76 del 5 Agosto 2026;

- Preso atto della comunicazione pervenuta dal Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, relativa a variazioni di nomina nell'ambito della Delegazione Provinciale di Vercelli;

- Visto l'art. 10 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;

- Sentiti i Vice Presidenti,

d e l i b e r a

di prendere atto di quanto indicato all'allegato sub A) per quanto attiene alle dimissioni di un Componente della indicata Delegazione Provinciale.

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio Direttivo della L.N.D. nella prima riunione utile.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI

Dimissioni Componente SIRUFO ALFREDO

Si riporta, di seguito, la composizione aggiornata della Delegazione Provinciale di Vercelli:

Delegato	ZANFORLIN ROBERTO	
Vice Delegato	MUSAZZO LAURA	
Componenti	MASCARI ROSARIO	MOLINATTO FRANCO
	MIRABELLI ELENA	CODRINO ANDREA
	ZOLA PIERO ANGELO	ROBBA LUCA
	CARAMELLINO MAURO	GIROLDO RAFFAELE

Segretario BIASOTTO PAOLO
BOBBA CLAUDIO

1.2. Segreteria L.N.D.

1.2.1. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI "NON PROFESSIONISTI/E" – ART. 117 BIS DELLE N.O.I.F.

Vista la documentazione inoltrata a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall'Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società	Decorrenza
6756108	BROLLO VITTORIO DOMENICO	29/11/2004	POLISPORTIVA GAVIESE 1920	29/10/2026
5299184	ARMANDO DENIS	06/04/1999	BOVES MDG CUNEO	30/10/2026
2089762	FILONI LUCA	12/01/2004	ALBESE 1917	30/10/2026
2140127	CIA ALBERTO	10/01/2006	FELIZZANO 1920	30/10/2026
5139383	MULLICI ARDIT	26/12/1997	OVADESE	30/10/2026
2067513	ZANI ALESSANDRO	03/02/2005	BORGARO AUTOINGROS	03/11/2026
6851264	CAPRIOLO MATTIA	02/10/2004	BORGARO AUTOINGROS	03/11/2026
2121507	GIORGI MATTEO	28/11/2006	AYGREVILLE CALCIO	04/11/2026

I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti" ed i/le "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, **fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio 2027**.

Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito **dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto**, e **comunque non oltre il 31 gennaio 2027**.
Ai fini del computo del termine del 31 gennaio di cui al comma 4), laddove tale giorno di scadenza sia festivo, la relativa scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

1.2.2. PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI" ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA – ART. 34, COMMA 3 DELLE N.O.I.F.

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell'art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – i/le sottonotati/e atleti/e a partecipare all'attività agonistica:

Cognome e Nome	Società	Data nascita	Termine	Decorrenza
NDIAYE JOSEPH MARCEL G	SAINT VINCENT CHATILLON	24/05/2011	01/09/2027	05/11/2026
PORTE EMMA	RIVER PLAINE	21/06/2012	12/10/2027	05/11/2026
CAZZADORE NICOLO	POZZOLESE	05/01/2011	11/02/2027	05/11/2026
BARBERA ALICE	TORINO F.C.	18/02/2011	29/07/2027	05/11/2026

Si precisa che il termine di scadenza dell'autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

1.2.3. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 DELLE N.O.I.F.) - ACCOLTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva e, considerato che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **ACCOGLIERE** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2534714	D AGRUMA GIOELE LUCIANO	31/08/2009	GSD AUXILIUM CUNEO
2534713	D AGRUMA ELIA VENANZIO	31/08/2009	GSD AUXILIUM CUNEO
3522916	MENEGHETTI LUCA	07/06/2007	FC TORINESE 1894 ASD
3525115	MENEGHETTI ANDREA	07/06/2007	FC TORINESE 1894 ASD
2435755	CAPOGNA SIMONE	27/08/2007	FC TORINESE 1894 ASD
5137828	CIMINO LORENZO	24/06/1998	VIRTUS CENISIA
2418356	GIRODO LORENZO	06/02/2007	CALCIO SETTIMO
2586077	CAVANNA SEBASTIANO	07/08/2008	SALE
3095448	ELKHALFI SAMI	15/10/2009	C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE
2804283	JUKIC MARTIN	18/07/2007	ORIZZONTI CANAVESEALICESE
6602546	DE CAO JACOPO	20/01/2003	TRECATE CALCIO

1.2.4. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 DELLE N.O.I.F.) - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F, questo Comitato Regionale ha deliberato di **RESPINGERE** le sottonotate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
5500586	**MANCIN RICCARDO**	**06/10/1999**	**SPORTING BORGO LAVEZZARO**
Motivazione	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto non rispetta l'inattività delle quattro giornate.		
2233112	**AUSTA LUDOVICO**	**13/07/2007**	**VALLE TANARO**
Motivazione	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto non è pervenuto il modulo per la richiesta di svincolo.		
6950697	**RADDI ALESSANDRO**	**03/01/2004**	**F.C. CASTIGLIONE**
Motivazione	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto l'invio della documentazione è stato eseguito da un indirizzo di posta elettronica ordinaria, senza utilizzo mail PEC.		
2188301	**BALDESSIN MATTIA**	**21/02/2007**	**VALLE TANARO**
Motivazione	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto l'invio della documentazione è stato eseguito da un indirizzo di posta elettronica ordinaria, senza utilizzo mail PEC.		
2749496	**BACIU DARIUS IONUT**	**10/04/2010**	**LASCARIS 1954**
Motivazione	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto la titolarità del tesseramento è di competenza del dipartimento interregionale.		
2709320	**BACCHETTA ANDREA**	**30/06/2010**	**CANNOBIESE 1906**
Motivazione	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		
2034134	**TUROLA MATTEO**	**28/02/2005**	**VDL FIANO PLUS**
Motivazione	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		
2161114	**MAURO MANUEL**	**13/08/2003**	**CUMIANA SPORT**

Motivazione	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto l'invio della documentazione è stato eseguito da un indirizzo di posta elettronica ordinaria, senza utilizzo mail PEC.		
2847288	**FELAGO LORENZO**	**17/09/2007**	**PRO ROASIO**
Motivazione	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		
2316126	**SORIANI ANDREA**	**26/05/2005**	**MEINA FOOTBALL CLUB**
Motivazione	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		

1.2.5. COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE

In virtù dei risultati acquisiti nella prima giornata della Coppa Italia Calcio a Cinque a Cinque Femminile e pubblicati sul comunicato ufficiale n. 44 del 29/10/2026, si riporta – in allegato – il calendario gare della seconda e terza giornata della manifestazione indicata in epigrafe.

1.2.6. SOCIETA' CHE DISPUTANO GARE SUL PROPRIO CAMPO SPORTIVO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO UFFICIALE

Le Società appresso indicate hanno avanzato istanza di giocare le gare interne nel sottonotato orario diverso da quello ufficiale; i Sodalizi inseriti nello stesso girone delle richiedenti dovranno provvedere a restituire entro il termine perentorio del 10/11/2026 la nota a parte che riceveranno dal Comitato Regionale manifestando consenso o diniego all'accoglimento dell'istanza.

Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso.

SIS LESNA 2026 Campionato di Seconda Categoria – Gir. E Domenica ore 17.30

2. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

2.1. Torneo Under 13 Futsal Silver 2026/2027

Si riporta – in allegato – il Comunicato Ufficiale n. 39 del Settore Giovanile e Scolastico, contenente i gruppi e le modalità della fase interregionale della manifestazione sopra indicata, pervenutoci per il tramite del Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Luciano LOPARCO.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.2. Segreteria S.G.S.

2.2.1. FAIR-PLAY – GREEN CARD ASSEGNATE

Il Coordinatore Federale Regionale Luciano Loparco si complimenta con la seguente società e con il seguente giovane giocatore resisi protagonisti nell'ultima settimana di significativi gesti di fair-play e abilità tecnica, premiata con il cartellino verde "Green Card"

ASD JUVENTUS CLUB Pulcini 1° Anno
Veniva convalidato un goal molto dubbio alla società avversaria, l'ASD Carpignano, da parte dello staff della Società Juventus club senza alcuna esitazione.

INNOCENZI MARTINO Primi Calci PEDONA BORGO S.D.
Il Calciatore ha volontariamente interrotto un'azione di attacco per permettere ad un calciatore avversario di legarsi le scarpe.

2.2.2. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ (ART. 109 DELLE N.O.I.F.) - ACCOLTI

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori e calciatrici "giovani" per inattività dei medesimi, ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2773376	SERRA MATTIA SALVAT	27/10/2010	BORGARO AUTOINGROS
4679832	BOUSSTANI MOHAMED	16/04/2012	G.A.R. REBAUDENGO
3552232	UBALDO LUDOVICO	14/01/2012	CSG CARMAGNOLA QUEENCAR
4203678	VERACHI EDOARDO UMBERTO	06/08/2013	DORINA
3275297	POZZO FEDERICO	10/04/2012	CIRIE CALCIO 1946
3260497	PATRUNO DANIELE	03/04/2013	POZZOMAINA S.R.L.
3476927	SILLIPP ADAM JOHN	13/09/2013	VANCHIGLIA 1915
3214588	GENCO EMANUELE	05/10/2012	PRO EUREKA
3630808	RICCIARDELLI NATHAN	07/08/2016	1924 SUNO
4149572	CARRABETTA CHRISTIAN	13/01/2016	CHISOLA CALCIO
4144333	ZUCCO MATTIA	21/12/2017	BORGARO AUTOINGROS
4656050	ED DANDAOUI MONIR	02/08/2011	BARCANOVA CALCIO
3655067	SHERA BRIAN	23/03/2014	S.D. SAVIO ASTI
3817736	ZECCHINO DAVIDE	29/06/2016	BARCANOVA CALCIO

2.2.3. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ (ART. 109 DELLE N.O.I.F.) - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dai calciatori/calciatrici "giovani" sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le sottonotate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3535421	**CALATO SAMUELE**	**26/11/2013**	**SPAZIO TALENT SOCCER**
Motivazione:	La richiesta non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		
4162404	**VALLARIO ANTONIO**	**15/08/2010**	**SCUOLE CRISTIANE CALCIO**
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva delle firme degli esercenti la patria potestà.		
3997194	**MAZZA LUIGI**	**24/08/2011**	**CREVOLESE**
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva delle firme degli esercenti la patria potestà.		
3588370	**VESPE YANIS ALEXANDRO**	**10/01/2012**	**UNION NOVARA**
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento e depositata tramite posta elettronica ordinaria e non mail PEC.		
3821522	**FOGLIA PARRUCIN ALESSIO**	**27/02/2015**	**ACCADEMIA DEL TALENTO**

Motivazione:	La richiesta non risulta conforme alla vigente normativa in quanto l'invio della raccomandata è stato eseguito ad un indirizzo sbagliato.

2.2.4. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO "CARTA ASSICURATIVA" DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI - ACCOLTE

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l'annullamento delle seguenti "Carte Assicurative" di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4476205	ANGIULLI KILIAN	03/05/2019	AOSTA CALCIO 511
4443467	MARONGIU SEBASTIANO	24/07/2019	COSSATESE
4983803	VILLANI LORENZO	25/01/2021	NOVARA CITY FC
4983801	RICCI MATTIA	15/02/2021	NOVARA CITY FC

2.2.5. DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si riporta – in allegato – l'elenco delle deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.3. Modifiche al programma gare

2.3.1. VARIAZIONI DISPUTA GARE – L.N.D.

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che la sottonotata Società, contrariamente a quanto già dalla stessa reso noto, disputerà le rispettive gare interne presso il campo sportivo di seguito indicato:

SIS LESNA 2026 Campionato di Seconda Categoria – Gir. E "Passo Buole B", Via Bossoli 76/B, Torino

2.3.2. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

2.3.3. RECUPERO

Si riporta - in allegato - il calendario relativo alla gara di recupero del Campionato Regionale Under 14 in virtù alla delibera adottata dal Giudice Sportivo.

3. RISULTATI

RECUPERI GARE DEL 28 OTTOBRE 2026

CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
ACCADEMIA TORINO CALCIO	- CIT TURIN LDE	6 - 0

CAMPIONATO REGIONALE U16 - PRIMA SERIE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A		
SISPORT S.P.A.	- LASCARIS 1954 ASD	2 - 2
1924 SUNO F.C.D.	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	4 - 1

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 19 CALCIO A CINQUE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	- CASTELLAMONTE CALCIO A5	0 - 3

GIRONE B - 1 Giornata - A		
CH4 SPORTING CLUB	- FUTSAL SAVIGLIANO	8 - 1

GIRONE C - 1 Giornata - A		
POLISPORTIVA DRUENTO ASD	- POLISPORTIVA PASTA	3 - 3

In virtù dei risultati acquisiti, si riporta – in allegato – il calendario gare della seconda e terza giornata.

RISULTATI GARE DAL 30 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE 2026

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- BULE'BELLINZAGO	0 - 1
CE.VER.SA.MA BIELLA	- VALLE CERVO SAN LORENZO	3 - 0
DORMELLETTO-COMIGNAGO	- LUPETTI BIANCHI TRINO	1 - 1
FERIOLO CALCIO	- OLIMPIA SANTAGABIO 1948	4 - 2
GATTINARA F.C.	- UNION NOVARA	0 - 0
JUVENTUS DOMO	- ARONA CALCIO	3 - 1
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- ORNAVASSESE	4 - 1
PRO PALAZZOLO	- VIRTUS VERCELLI	2 - 1

GIRONE B - 9 Giornata - A		
A.S.D. ATLETICO C.B.N.	- BARCANOVA CALCIO	1 - 0
ALPIGNANO	- VILLARBASSE	1 - 2
BANCHETTE COLLERETTO G.P.	- MONTANARO	3 - 0
BSR GRUGLIASCO ASD	- CALCIO MATHI	3 - 0
CARRARA 90	- CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP	1 - 0
IVREA CALCIO ASD	- V.D.A. CHARVENSOD	2 - 0
POL.AD UNION BB VALLESUSA	- LA VISCHESE	2 - 2
VDL FIANO PLUS	- VENARIA REALE	3 - 0

GIRONE C - 9 Giornata - A		
CAVOUR	- PEDONA BORGO S.D.	3 - 0
PINEROLO	- BOVES MDG CUNEO	1 - 2
RACCONIGI CALCIO 1925	- PANCALIERICASTAGNOLE	1 - 1
S.SEBASTIANO	- BUSCA 1920 A R.L.	0 - 0
S.SECONDO A.S.D.	- SANT ALBANO	0 - 2
SAVIGLIANESE FBC 1919	- SCARNAFIGI	2 - 1
VALLE VARAITA CALCIO	- SOMMARIVA PERNO	3 - 4
VILLAFRANCA	- BISALTA	0 - 0

GIRONE D - 9 Giornata - A		
ACQUI F.C. SSDARL	- LUCENTO	1 - 0
ANNONESE	- ARQUATESE VALLI BORBERA	0 - 1
CASTELLAZZO B.DA	- MONFERRATO	1 - 2
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- MIRAFIORI A.S.D.	5 - 0
NOVESE A.S.D.	- POL. FRUGAROLESE	1 - 1
SANTOSTEFANESE	- CENISIA A R.L.	1 - 3
SPAZIO TALENT SOCCER	- SALE	3 - 2
SPORTING CLUB BEIBORG ASD	- CANELLI 1922	0 - 2

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A		
CANNOBIESE 1906	- MOMO ATLETICO CALCIO	5 - 2
(1) GRIGNASCO CALCIO USB	- CASTELLETTESE	1 - 1
OMEGNA CALCIO 1906	- SERRAVALLESE 1922	1 - 1
PRO ROASIO ASD	- QUARONESE	3 - 1
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	- GRAVELLONA SAN PIETRO	2 - 2
SIZZANO	- VARALPOMBIESE 1925	1 - 3
(1) VALDUGGIA CALCIO	- VIRTUS VILLADOSSOLA	1 - 3
VARZESE	- PIEDIMULERA	0 - 0

(1) - disputata il 31/10/2026

GIRONE B - 8 Giornata - A		
AGLIE	- ARDOR S.F. CORIO ASD	0 - 1
ASD AC SANGIUSTESE	- F.C. CASTIGLIONE	1 - 0
COMALA FOOTBALLANDCRICKET	- GASSINOSANRAFFAELE	2 - 2
G.A.R. REBAUDENGO	- VALLORCO	2 - 0
LA NUOVA LANZESE	- E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	3 - 0
MAPPANESE	- CIRIE CALCIO 1946	5 - 1
PERTUSA	- BOSCONERESE A.S.D.	3 - 1
SAN MAURIZIO C.SE	- CASELLE CALCIO	1 - 1

GIRONE C - 8 Giornata - A		
BORGOLAVEZZARO	- ORIZZONTI CANAVESEALICESE	2 - 3
CAMERI CALCIO	- RIVER SESIA CALCIO	1 - 2
CARPIGNANO	- FBC OZZANO 1919 RONZONESE	1 - 0
CRESCENTINESE	- CIGLIANO CALCIO	0 - 6
GAGLIANICO C.S.I.	- VALLE ELVO	2 - 1
RMANTIN	- VALDILANA BIOGLIESE	1 - 6
TRECATE CALCIO	- LIVORNO FERRARIS BIANZE	2 - 2

GIRONE D - 8 Giornata - A		
AVIGLIANESE	- USD CASELETTE APS	0 - 1
BORGO VITTORIA CIT TURIN	- BEPPE VIOLA CALCIO	0 - 0
CROCETTA CALCIO ASD	- TORINESE 1894 ASD	2 - 3
MONCALIERI CALCIO 1953	- ROSTA CALCIO	1 - 0
ORBASSANO CALCIO	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	2 - 3
PRO COLLEGNO COLLEGNESE	- POL. PARADISO COLLEGNO	1 - 1
SAN GIORGIO TORINO	- SUSA S.S.D. A . RL.	1 - 3
VENAUS	- PIANEZZA	0 - 2

GIRONE E - 8 Giornata - A		
AIRASCHESE 1972	- LUSERNA	2 - 1
FOOTBALL CLUB VIGONE	- VILLASTELLONE CARIGNANO	4 - 3
LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	- CUMIANA SPORT	4 - 2
(1) NICHELINO F.C. S.S.D.	- PIOSSASCO	2 - 1
PEROSA A.S.D.	- F.C. PIOSSASCHESE ASD	4 - 2
PRO POLONGHERA	- VINOVO SPORT EVENTS	1 - 1
SAN BERNARDO	- POLISPORTIVA GARINO	2 - 0
TETTI FRANCESI RIVALTA	- CARIGNANO A.S.D.	0 - 3

(1) - disputata il 31/10/2026

GIRONE F - 8 Giornata - A		
AREA CALCIO ALBA ROERO	- SALICE	4 - 1
MARENE	- VALVERMENAGNA	3 - 1
MURAZZO	- SAN BENIGNO	3 - 1
NARZOLE CALCIO	- AZZURRA	1 - 3
REVELLO CALCIO	- SPORTROERO	2 - 0
VAL MAIRA	- RORETESE 1975	3 - 2
VALLE PO	- CARRU MAGLIANO ALPI	4 - 0

GIRONE G - 8 Giornata - A		
CAPRIATESE	- DON BOSCO ASTI	1 - 1
COSTIGLIOLE F.C.	- FELIZZANO 1920	2 - 1
FORTITUDO F.O.	- LIBARNA	3 - 1
FULVIUS 1908	- ATLETICO ACQUI F.B.C.	1 - 3
MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	- CASSINE	1 - 1
MONCALVO CALCIO	- VIGUZZOLESE	0 - 2
PSG SSDARL	- ASCA ALESSANDRIA	1 - 2
SAN GIACOMO CHIERI	- DUOMO CHIERI A.S.D.	3 - 4

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A		
AGRANO SPORTIVA	- CALCIO VOGOGNA	0 - 2
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- CASALE CORTE CERRO	3 - 0
MEZZOMERICO CALCIO	- RIVIERA D ORTA	2 - 2
MONTECRESTESE 08 ASD	- VOLUNTAS SUNA	0 - 2
PERNATESE 1928	- MERGOZZESE	0 - 1
VERBANIA CALCIO 1959	- US PROVIGEZZO	1 - 1
VIRTUS MULINO CERANO	- FONDOTOCE	0 - 3

GIRONE B - 7 Giornata - A		
AOSTA CALCIO 511	- GRAND COMBIN	1 - 4
CALCIO LEINI	- TORRI BIELLESI A.S.D.	1 - 2
CHIVASSO CALCIO	- SETTIMO ACADEMY SSD A RL	1 - 1
PONT DONNAS 2021	- JUNIOR TORRAZZA	0 - 4
RIVER PLAINE	- SANTHIA 1903	2 - 1
SAINT VINCENT CHATILLON	- STRAMBINESE 1924	2 - 0
VALCHIUSELLA	- FC VIGLIANO POLISPORTIVA	6 - 1

GIRONE C - 7 Giornata - A		
CALLIANO CALCIO	- VIANNEY	3 - 3
CANADA	- AUXILIUM SAN LUIGI	2 - 3
CMC MONTIGLIO MONFERRATO	- SPORTING BORGOLAVEZZARO	1 - 2
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	- BUTTIGLIERESE 95	2 - 4
MARENTINESE	- PALESTRO CALCIO	0 - 4
NUOVA ASTIGIANA CALCIO	- SCA ASTI	1 - 2
SCIOLZE	- S.ROCCO	0 - 1

GIRONE D - 7 Giornata - A		
ATLETICO ROBASSOMERO	- BRUNETTA CALCIO	7 - 5
BARRACUDA	- TORINO UNITED ACADEMY ASD	1 - 2
CIT TURIN LDE	- POLISPORTIVA VALMALONE	1 - 2
LEONIDAESPERANZA	- CENTROCAMPO	2 - 2
PROMO SPORT TEAM	- A.S.D. LOCANA	2 - 1
SAN PAOLO TORINO	- PERTUSIO	2 - 0
VIRTUS CENISIA	- POLISPORTIVA SAN DONATO	4 - 1

GIRONE E - 7 Giornata - A		
BRICHERASIO BIBIANA	- SISPORT S.P.A.	4 - 1
GO SPORT GRUGLIASCO ASD	- ROLETTO VAL NOCE	0 - 0
OLYMPIC COLLEGNO	- POLISPORTIVA B. CHIANOCCO	4 - 0
RESISTENZA GRANATA	- POLISPORTIVA BRUINESE	1 - 2
SIS LESNA 2026	- CAPRIE GREEN CLUB CSA	1 - 2
VILLAR PEROSA	- ACADEMY BACIGALUPO	0 - 4

GIRONE F - 7 Giornata - A		
ACCADEMIA CALCIO ALBA	- PIOBESI CALCIO	1 - 2
ELLEDI FC SSD RL	- ONNISPORT CLUB	2 - 1
PECETTO	- POLISPORTIVA GARINO	3 - 0
POLISPORT CASTAGNOLE	- PRALORMO	2 - 2
SAN GIUSEPPE RIVA	- POLISPORTIVA MONTATESE	0 - 1
SAN LUIGI SANTENA APS	- CAMBIANO	2 - 2
VALFENERA	- CORTEMILIA	0 - 1

GIRONE G - 7 Giornata - A		
ASD MANTA CALCIO	- CASTELLETTESE CALCIO 14	5 - 0
BENESE	- OLIMPIC SALUZZO 1957	5 - 2
BERNEZZO	- LAGNASCO CALCIO	0 - 3
CARAGLIO CALCIO	- POLISPORTIVA U.S. TRINITA	2 - 1
GIOVANILE GENOLA 05	- SPORTING SAVIGLIANO	2 - 2
SAN CHIAFFREDO	- SAN BIAGIO	2 - 3
VALTANARO CALCIO-BAGNASCO	- PIAZZA	1 - 1

GIRONE H - 7 Giornata - A		
ACD PRO MOLARE	- NIZZA VALLEBELBO	1 - 0
CASTELNOVESE	- MORANESE 1908	1 - 3
GARBAGNA	- POL. SPINETTESE 2013	1 - 4
LUESE CUCCARO	- A.C.BOSCHESE A R.L.	0 - 1
POL. ROCCA GRIMALDA ASD	- CASALNOCETO A.S.D.	1 - 2
SOLERO	- DEPORTIVO CALCIO BISTAGNO	1 - 3
TASSAROLO	- MORNESE OLTREGIOGO	1 - 0

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	3 - 2
BAVENO STRESA SSD A RL	- CE.VER.SA.MA BIELLA	5 - 1
CASALE 1909 S.S.D. A R.L.	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	2 - 0
LUPETTI BIANCHI TRINO	- BULE'BELLINZAGO	2 - 3
UNION NOVARA	- IVREA CALCIO ASD	0 - 3
VALLE ELVO	- JUVENTUS DOMO	0 - 0
VOLUNTAS SUNA	- SPORTIVA CALTIGNAGA	3 - 2

GIRONE B - 5 Giornata - A		
A.S.D. ATLETICO C.B.N.	- DRUENTINA	2 - 2
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- MONTANARO	4 - 2
BARCANOVA CALCIO	- LA NUOVA LANZESE	2 - 0
LUCENTO	- VANCHIGLIA 1915	1 - 1
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- ROSTA CALCIO	2 - 1
VENARIA REALE	- PRO EUREKA	0 - 0
VOLPIANO PIANESE	- ALPIGNANO	2 - 2

GIRONE C - 5 Giornata - A		
BUSCA 1920 A R.L.	- PANCALIERICASTAGNOLE	4 - 2
CHERASCHESE 1904	- GIOVANILE CENTALLO 2006	2 - 1
CUMIANA SPORT	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	3 - 0
MONREGALE CALCIO	- SAVIGLIANESE FBC 1919	1 - 6
NICHELINO F.C. S.S.D.	- ALBESE 1917 SSDARL	1 - 2
PEDONA BORGO S.D.	- VILLARBASSE	3 - 1
PINEROLO	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	1 - 3

GIRONE D - 5 Giornata - A		
ACQUI F.C. SSDARL	- CHIERI	5 - 4
BEPPE VIOLA CALCIO	- SPARTAK SAN DAMIANO	1 - 1
BSR GRUGLIASCO ASD	- OVADESE SSDARL	1 - 1
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- ARQUATESE VALLI BORBERA	1 - 0
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- SISPORT S.P.A.	1 - 1
PSG SSDARL	- MIRAFIORI A.S.D.	3 - 1
SALE	- CARRARA 90	2 - 2

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A		
(1) BRIGA	- STRAMBINESE 1924	3 - 4
DUFOUR VARALLO	- BORGOSESIA CALCIO	3 - 2
LA VISCHESE	- ACCADEMIA BORGOMANERO	2 - 4
SPORTIVA CALTIGNAGA	- CAMERI CALCIO	2 - 0

(1) - disputata il 31/10/2026

GIRONE B - 6 Giornata - A		
ACADEMY VANCHIGLIA	- VANCHIGLIA 1915	3 - 7
CUMIANA SPORT	- VENARIA REALE	1 - 3
(1) DORINA	- BARCANOVA CALCIO	2 - 5
(1) G.A.R. REBAUDENGO	- RIVER PLAINE	4 - 1
NICHELINO F.C. S.S.D.	- ALPIGNANO	2 - 2
V.D.A. CHARVENSOD	- PRO COLLEGNO COLLEGNESE	5 - 0

(1) - disputata il 31/10/2026

GIRONE C - 6 Giornata - A		
ALESSANDRIA CALCIO1912 US	- POL. RAPID DI TORINO	9 - 0
CARRARA 90	- BEPPE VIOLA CALCIO	3 - 1
CENISIA A R.L.	- LUCENTO	1 - 3
MIRAFIORI A.S.D.	- ARQUATESE VALLI BORBERA	3 - 1
(1) SALE	- GASSINOSANRAFFAELE	12 - 0
VALENZANA MADO SSD.AR.L.	- ASCA ALESSANDRIA	2 - 1

(1) - disputata il 31/10/2026

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A		
FUTSAL BUSCA	- FUCSIA NIZZA	5 - 1
FUTSAL SAVIGLIANO	- ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA	5 - 6
ONNISPORT CLUB	- AREA CALCIO ALBA ROERO	3 - 9
POL LIBERTAS ANTIGNANO	- FUTSAL CLUB SANTHIA	5 - 3
TOP FIVE S.R.L.	- ATLETICO TAURINENSE	6 - 2
VALDOSTANA	- A.S.D. STEAUA TORINO	4 - 3

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A		
COSSATESE	- SAN REMO 72 SRL	6 - 2
DD MOTORS FUTSAL A.S.D.	- CAVAGLIA	5 - 3
DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	- LISONDRIA	7 - 4
FUTSAL BORGO TICINO	- CANTARANA C5	3 - 6
LEINI 96	- U.S. BORGONUOVO SETTIMO	4 - 2
NOVARA CALCIO A 5	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	5 - 4
POLISPORTIVA DRUENTO ASD	- CSF V-MAT C 5	3 - 1

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
(1) A.S.D. TOP FIVE BIELLA	- SAINT VINCENT CHATILLON	4 - 3
(2) ACADEMY VENARIA FUTSAL	- ROMENTINO C5 ASD	6 - 1
(1) AOSTA CALCIO 511	- SERMIG	6 - 1
PRO IVREA CALCIO S.C.	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	9 - 6
PRO VERCELLI C5	- GSM FUTSAL A.S.D.	3 - 8

(1) - disputata il 31/10/2026
(2) - disputata il 01/11/2026

GIRONE B - 4 Giornata - A		
A.S.D. L4L TAURUS	- AQUILA ASD	0 - 12
AURORA SAN GILLIO	- ASD TOP FIVE FUTSAL LANZO	5 - 1
CASTELNUOVO A.S.D.	- LA NUOVA SPORTIVAGROSSESE	8 - 0
(1) DORINA	- L&D MONFERRATO ADVENTURES	1 - 4
(1) FUTSAL SAN DAMIANO	- A.S.D. C.U.S. TORINO	3 - 2

(1) - disputata il 03/11/2026

GIRONE C - 4 Giornata - A		
AMICI DEL DON BOSCO	- SPORTING LG S.S.D. A RL	8 - 1
(1) BRICHERASIO BIBIANA	- CH4 SPORTING CLUB	3 - 5
C.B. SPORT CARAMAGNA	- POLISPORTIVA PASTA	9 - 1
POLISPORTIVA BARDONECCHIA	- AURORA NICHELINO	1 - 3
(2) SANTANNA A.S.D.	- OLIMPIC SALUZZO 1957	4 - 6

(1) - disputata il 30/10/2026
(2) - disputata il 01/11/2026

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
AREA CALCIO ALBA ROERO	- U.S. SAINT PIERRE	4 - 0
(1) ATLETICO TAURINENSE	- SANTA RITA FUTSAL	2 - 2
AURORA NICHELINO	- IVREA CANAVESE FEMMINILE	2 - 2
ELLEDI FC SSD RL	- LEINI 96	11 - 0
(2) FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	- PRO VERCELLI C5	13 - 1
(2) GONZAGA S.S.D.A.R.L.	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	10 - 3

(1) - disputata il 30/10/2026
(2) - disputata il 01/11/2026

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5 REG. MASCH

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 4 Giornata - A		
ATLETICO TAURINENSE	- CH4 SPORTING CLUB	1 - 6
POLISPORTIVA BARDONECCHIA	- SANTANNA A.S.D.	4 - 11
TOP FIVE S.R.L.	- POLISPORTIVA PASTA	6 - 2

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
ACCADEMIA TORINO CALCIO	- FOOT BALL CLUB RIVESE	2 - 2
ALBA BRA WOMEN A.S.D.	- CIT TURIN LDE	9 - 2
ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	- MAPPANESE	2 - 1
FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	- PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	1 - 3
VILLASTELLONE CARIGNANO	- RACCO 86	1 - 0

CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
BAVENO STRESA SSD A RL	- AOSTA CALCIO 511	1 - 1
BUTTIGLIERESE 95	- UNION NOVARA	0 - 1
IVREA CANAVESE FEMMINILE	- MUSIELLO A.C. SALUZZO 90	6 - 2
POLISPORTIVA GARINO	- OVADESE SSDARL	2 - 2
RIVER PLAINE	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	1 - 3
SAN GIORGIO GSD	- BORGO VITTORIA CIT TURIN	3 - 1

CAMPIONATO REGIONALE U17 - PRIMA SERIE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- VOLPIANO PIANESE	1 - 4
BAVENO STRESA SSD A RL	- VANCHIGLIA 1915	3 - 1
BIELLESE 1902	- LASCARIS 1954 ASD	3 - 2
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- PRO EUREKA	2 - 3
CHISOLA CALCIO	- ASTI	3 - 0
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- CENISIA A R.L.	2 - 2
(1) FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- GIOVANILE CENTALLO 2006	1 - 0
SPAZIO TALENT SOCCER	- SISPORT S.P.A.	1 - 2

(1) - disputata il 31/10/2026

CAMPIONATO REGIONALE U17 - SECONDA SERIE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	4 - 1
ACQUI F.C. SSDARL	- CARROSIO CALCIO	1 - 1
BULE'BELLINZAGO	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	3 - 2

GIRONE B - 7 Giornata - A		
A.S.D. ATLETICO C.B.N.	- LUCENTO	0 - 3
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	2 - 2
DORINA	- G.A.R. REBAUDENGO	2 - 5

CRESCENTINESE	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	0 - 2
DERTHONA FBC 1908	- GOZZANO SSDRL	3 - 5
JUVENTUS DOMO	- ALESSANDRIA CALCIO1912 US	3 - 1
NOVESE A.S.D.	- IVREA CALCIO ASD	5 - 4

PIANEZZA	- MAPPANESE	2 - 5
ROSTA CALCIO	- AYGREVILLE CALCIO	6 - 0
(1) VALLORCO	- BORGARO AUTOINGROS	1 - 5
(2) GASSINOSANRAFFAELE	- POL. PARADISO COLLEGNO	1 - 3

(1) - disputata il 31/10/2026
(2)- disputata il 2/11/2026

GIRONE C - 7 Giornata - A		
(1) ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- PEDONA BORGO S.D.	1 - 2
BEPPE VIOLA CALCIO	- PINEROLO	2 - 4
CARIGNANO A.S.D.	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	1 - 1
(2) CHIERI	- MIRAFIORI A.S.D.	0 - 5
POLISPORTIVA GARINO	- MONREGALE CALCIO	6 - 6
(1) SANTENA 2014	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	2 - 3
VINOVO SPORT EVENTS	- SALICE	5 - 1

(1) - disputata il 31/10/2026
(2) - disputata il 30/10/2026

CAMPIONATO REGIONALE U16 - PRIMA SERIE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- LASCARIS 1954 ASD	0 - 7
ACCADEMIA CASALE A R.L.	- ASTI	0 - 2
CHISOLA CALCIO	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	4 - 1
GIOVANILE CENTALLO 2006	- VANCHIGLIA 1915	3 - 1
MOREVILLA	- LUCENTO	1 - 1
PRO EUREKA	- BAVENO STRESA SSD A RL	2 - 2
SISPORT S.P.A.	- VOLPIANO PIANESE	1 - 2
1924 SUNO F.C.D.	- PINEROLO	2 - 0

CAMPIONATO REGIONALE U16 - SECONDA SERIE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	3 - 1
ARQUATESE VALLI BORBERA	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	6 - 1
BIELLESE 1902	- ALESSANDRIA CALCIO1912 US	4 - 3
CAMERI CALCIO	- CAPRIATESE	0 - 2
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- CANELLI 1922	2 - 0
JUVENTUS DOMO	- CRESCENTINESE	2 - 1
SCA ASTI	- BULE'BELLINZAGO	1 - 3

GIRONE B - 7 Giornata - A		
A.S.D. ATLETICO C.B.N.	- USD CASELETTE APS	5 - 2
ACADEMY LASCARIS ASD	- G.A.R. REBAUDENGO	0 - 0
ALPIGNANO	- CARRARA 90	4 - 4
IVREA CALCIO ASD	- V.D.A. CHARVENSOD	2 - 0
QUINCINETTO TAVAGNASCO	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	2 - 2
RIVER PLAINE	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	0 - 0
ROSTA CALCIO	- AYGREVILLE CALCIO	2 - 0

GIRONE C - 7 Giornata - A		
ALBESE 1917 SSDARL	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	1 - 1
AREA CALCIO ALBA ROERO	- BARRACUDA	5 - 0
BISALTA	- MONREGALE CALCIO	3 - 3
LUSERNA	- CENISIA A R.L.	0 - 4
POLISPORTIVA GARINO	- PSG SSDARL	2 - 1
SALUZZO	- ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	2 - 2
SAVIGLIANESE FBC 1919	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	5 - 0

CAMPIONATO REGIONALE U15 - PRIMA SERIE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A		
ACCADEMIA CASALE A R.L.	- SALUZZO	1 - 1
CIRIE CALCIO 1946	- SISPORT S.P.A.	3 - 2
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- BORGARO AUTOINGROS	2 - 1
LASCARIS 1954 ASD	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	6 - 3

PRO EUREKA	- CHISOLA CALCIO	0 - 0
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- BIELLESE 1902	2 - 1
VOLPIANO PIANESE	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	3 - 1
1924 SUNO F.C.D.	- LUCENTO	0 - 0

REGIONALE U15 - SECONDA SERIE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- BULE'BELLINZAGO	1 - 4
ALESSANDRIA CALCIO1912 US	- SPARTAK SAN DAMIANO	6 - 0
AREA CALCIO ALBA ROERO	- BAVENO STRESA SSD A RL	0 - 6
(1) ARQUATESE VALLI BORBERA	- ASTI	1 - 4
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	- DERTHONA FBC 1908	1 - 0
SCA ASTI	- ARONA CALCIO	5 - 0
SPARTA NOVAROMENTINO SRL	- UNION NOVARA	2 - 0

(1) - disputata il 31/10/2026

GIRONE B - 7 Giornata - A		
ACADEMY LASCARIS ASD	- CHIERI	3 - 2
BANCHETTE COLLERETTO G.P.	- VANCHIGLIA 1915	1 - 2
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- ROSTA CALCIO	0 - 3
G.A.R. REBAUDENGO	- V.D.A. CHARVENSOD	0 - 2
IVREA CALCIO ASD	- PRO COLLEGNO COLLEGNESE	2 - 1
POL. PARADISO COLLEGNO	- FOOTBALL CLUB VOLPIANO	3 - 0
(1) PSG SSDARL	- ALPIGNANO	0 - 1

(1) - disputata il 31/10/2026

GIRONE C - 7 Giornata - A		
BOVES MDG CUNEO	- SPAZIO TALENT SOCCER	1 - 3
GIOVANILE CENTALLO 2006	- NONE	4 - 1
MONREGALE CALCIO	- INFERNOTTO CALCIO	2 - 1
OLIMPIC SALUZZO 1957	- ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	1 - 5
PIAZZA	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	1 - 1
PINEROLO	- SAN GIORGIO TORINO	3 - 1
(1) SALICE	- CHERASCHESE 1904	3 - 2

(1) - disputata il 31/10/2026

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- BAVENO STRESA SSD A RL	1 - 6
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- NOVESE A.S.D.	3 - 0
ACCADEMIA CASALE A R.L.	- BIELLESE 1902	4 - 1
ALESSANDRIA CALCIO1912 US	- DUFOUR VARALLO	6 - 0
(1) DERTHONA FBC 1908	- CANNOBIESE 1906	4 - 0
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	- IVREA CALCIO ASD	0 - 4
1924 SUNO F.C.D.	- CAMERI CALCIO	5 - 0

(1) - disputata il 31/10/2026

GIRONE B - 2 Giornata - A		
ALPIGNANO	- VOLPIANO PIANESE	1 - 2
BORGARO AUTOINGROS	- V.D.A. CHARVENSOD	6 - 0
(1) CALCIO SETTIMO	- PRO EUREKA	0 - 2
(1) DRUENTINA	- RIVER PLAINE	5 - 0
ROSTA CALCIO	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	3 - 2
(1) USD CASELETTE APS	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	3 - 2
VENARIA REALE	- LASCARIS 1954 ASD	1 - 4

(1) - disputata il 31/10/2026

GIRONE C - 2 Giornata - A		
(1) A.C.CUNEO 1905 OLMO	- PINEROLO	4 - 1
BISALTA	- PEDONA BORGO S.D.	0 - 0
CHERASCHESE 1904	- MONREGALE CALCIO	2 - 0
(1) CHISOLA CALCIO	- VINOVO SPORT EVENTS	2 - 1
(1) FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- SALUZZO	2 - 5
GIOVANILE CENTALLO 2006	- ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	0 - 2
(1) PANCALIERICASTAGNOLE	- CUMIANA SPORT	5 - 1

(1) - disputata il 31/10/2026

GIRONE D - 2 Giornata - A		
(1) CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- CARRARA 90	3 - 1
(2) CIT TURIN LDE	- PSG SSDARL	2 - 4
(1) CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- MIRAFIORI A.S.D.	4 - 0
S.D. SAVIO ASTI	- LUCENTO	2 - 2
SCA ASTI	- ASTI	0 - 3
SISPORT S.P.A.	- ALBESE 1917 SSDARL	3 - 2
VIANNEY	- CHIERI	0 - 4

(1) - disputata il 31/10/2026
(2) - disputata il 02/11/2026

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE REG

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
(1) CIT TURIN LDE	- PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	1 - 2
(1) IVREA WOMEN ASD APS	- ACCADEMIA BORGOMANERO	6 - 2
(1) SAN GIORGIO GSD	- VENARIA REALE	2 - 6

(1) - disputata il 31/10/2026

GIRONE B - 5 Giornata - A		
ACCADEMIA TORINO CALCIO	- BUTTIGLIERESE 95	9 - 0
ALBA BRA WOMEN A.S.D.	- SAVI WOMEN ACADEMY	2 - 1
ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	- POLISPORTIVA GARINO	4 - 0

MONCALIERI WOMEN SSDARL	- SCA ASTI	12 - 0

UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
(1) BAGNELLA CALCIO 1972	- BAVENO STRESA SSD A RL	1 - 3
COSSATESE	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	4 - 0
IVREA CANAVESE FEMMINILE	- UNION NOVARA	5 - 5
PONDERANO	- QUARONESE	0 - 7
SANT ALESSANDRO A.S.D.	- PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	1 - 6

(1) - disputata il 01/11/2026

GIRONE B - 5 Giornata - A		
(1) CIT TURIN LDE	- TETTI FRANCESI RIVALTA	7 - 2
(1) RIVER PLAINE	- AOSTA CALCIO 511	2 - 1
(1) SAN GIORGIO GSD	- IVREA WOMEN ASD APS	3 - 4
VENARIA REALE SQ.B	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	5 - 0

(1) - disputata il 01/11/2026

GIRONE C - 5 Giornata - A		
(1) FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	- OVADESE SSDARL	1 - 1
MONCALIERI WOMEN SSDARL	- ALBA BRA WOMEN A.S.D.	0 - 7
SCA ASTI	- SAVI WOMEN ACADEMY	15 - 0
(1) VENARIA REALE	- POLISPORTIVA GARINO	2 - 0

(1) - disputata il 01/11/2026

Delibere Giudice Sportivo

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 31/10/2026

GIRONE E - 7 Giornata – A			
GIAVENOCOAZZE	- BEIBORG		D

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

GARE DEL 01/11/2026

GIRONE A - 6 Giornata - A			
UNION NOVARA	- GATTINARA F.C.		D

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE REG

GARE DEL 01/11/2026

GIRONE A - 5 Giornata - A			
AOSTA CALCIO 511	- MAPPANESE		D

4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia, coadiuvato dai sostituti Avv. Marco Bertuzzi, Dott.ssa Sabina Motzo, Avv. Marco Maria Schiavone, Avv. Nadia Di Brita assistiti dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 3 e 4 Novembre 2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 1/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 400,00 NOVESE A.S.D.
per il comportamento intollerabile dei propri sostenitori che insultavano arbitro e terna per tutto il tempo sfoggiando un vocabolario di ingiurie incessante

Euro 400,00 NOVESE A.S.D.
per il comportamento intollerabile dei propri sostenitori che insultavano arbitro e terna per tutto il tempo sfoggiando un vocabolario di ingiurie incessante

Euro 250,00 POL. FRUGAROLESE
per il comportamento ingiurioso dei propri sostenitori

Euro 250,00 SPAZIO TALENT SOCCER
il comportamento minaccioso e irriguardoso dei propri sostenitori

Euro 200,00 VALLE CERVO SAN LORENZO
per il comportamento ingiurioso dei propri sostenitori, comunque limitato nel tempo

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 4/12/2026

AIRAUDI DAVIDE MARIA (VENARIA REALE)

per il comportamento minaccioso ed ingiurioso nei confronti dell'arbitro a lungo reiterato

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 27/11/2026

PERZIANO GIUSEPPE (POL.AD UNION BB VALLESUSA)

per il reiterato comportamento ingiurioso nei confronti dell'arbitro

SQUALIFICA FINO AL 13/11/2026

MORIONDO RICCARDO (LUCENTO)

per condotta irriguardosa nei confronti della terna arbitrale

BINANDEH RAMIN (RACCONIGI CALCIO 1925)

per comportamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BADANO MICHELE (ACQUI F.C. SSDARL)

Per condotta violenta avendo volontariamente colpito un giocatore avversario

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VENTRE CHRISTIAN (ACQUI F.C. SSDARL)

per condotta minacciosa nei confronti della terna arbitrale

BERARDO MANUEL (RACCONIGI CALCIO 1925)

per comportamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SESIA THOMAS	(BARCANOVA CALCIO)	MACCARIO GABRIELE	(BISALTA)
MILANESIO GIORGIO	(CASTELLAZZO B.DA)	AMBROGIO SIMONE	(PANCALIERICASTAGNOLE)
DEPETRIS MARCO	(PANCALIERICASTAGNOLE)	BONO MATHIAS	(PEDONA BORGO S.D.)
TERNA FRANCESCO	(S.SECONDO A.S.D.)	RISSONE ANDREA	(SANTOSTEFANESE)
MISTRETTA LUCA	(SCARNAFIGI)	BARCA SAMUEL	(VALLE CERVO SAN LORENZO)
RUOTOLO ANDREA	(VALLE CERVO SAN LORENZO)	GERARDO EMANUELE	(VENARIA REALE)
IENOPOLI PASQUALE	(VILLAFRANCA)	SAKHO BOUBACAR	(VIRTUS VERCELLI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PASQUALE GIOVANNI (VENARIA REALE)

per il comportamento minaccioso ed ingiurioso nei confronti dell’arbitro a lungo reiterato

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BRUNI ALESSANDRO	(A.S.D. ATLETICO C.B.N.)	ECHIMOV DUMIT SEBASTIAN	(SALE)
GRAVINA DARIO	(VENARIA REALE)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FIOCCARDI TOMMASO	(A.S.D. ATLETICO C.B.N.)	RIGATUSO DIEGO	(BARCANOVA CALCIO)
PRATI FILIPPO	(BISALTA)	ZILLI FABIO	(BSR GRUGLIASCO ASD)
LAGANA ALEX	(CAVOUR)	CERUTI DAVIDE	(OLIMPIA SANTAGABIO 1948)

BURLONE GIOVANNI (UNION NOVARA)

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 31/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ANTONIOLI RICCARDO (VALDUGGIA CALCIO)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro aggravata dal contenuto denigratorio dell'insulto.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VANIN RONALDO (PIOSSASCO)

MEDINA ANDREA (VALDUGGIA CALCIO)

FERRERA MATTIA (VIRTUS VILLADOSSOLA)

GARE DEL 1/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 24/11/2026

CADILI IVAN (GASSINOSANRAFFAELE)

per condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 17/11/2026

LUBOT MARCO (E. DE F. SAINT CHRISTOPHE)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 10/11/2026

ZUCCHELLI NICCOLO (COMALA FOOTBALLANDCRICKET)

Per proteste nei confronti dell'arbitro

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

KALISSA ISMAEL (LIBARNA)

Per condotta gravemente ingiuriosa nei confronti dell'arbitro proseguita anche dopo la notifica del provvedimento.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BRIZIO ALEX (BORGOLAVEZZARO)

Per aver colpito con un calcio un giocatore avversario che era a terra.

GRANATELLA BRYAN (CASSINE)

Per aver colpito, a gioco fermo, l'avversario con un violento calcio alla caviglia.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CERRIKU LEONARDO (BORGOLAVEZZARO)

per aver afferrato il collo di un avversario al fine di spingerlo via.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CANFORA LORENZO	(AIRASCHESE 1972)	ODDONE DAVIDE	(CAPRIATESE)
BRONCHI VALERIO	(CASSINE)	MANSUETO JACOPO	(COSTIGLIOLE F.C.)
BIELLER HERVE	(E. DE F. SAINT CHRISTOPHE)	PIOVANO MARCO	(F.C. PIOSSASCHESE ASD)
CROITORU ALEXANDRU COSTA	(FULVIUS 1908)	LEKAJ MATTEO	(LA NUOVA LANZESE)
BOTTINO PIETRO	(MONCALVO CALCIO)	PELISSERO PAOLO	(NARZOLE CALCIO)
FERRERO ALESSIO	(POL. PARADISO COLLEGNO)	AKPONINE JUNIOR	(RIVER SESIA CALCIO)
D ELIA MICHELE	(TORINESE 1894 ASD)	SQUILLACE MARCO	(TORINESE 1894 ASD)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SANGHEZ TOMMASO	(CASSINE)	LAGRASTA LUCA	(DON BOSCO ASTI)
D ANNA ELIAS	(PEROSA A.S.D.)	RICCI MATTEO	(VINOVO SPORT EVENTS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NOVO DANIELE UGO	(AVIGLIANESE)	GIRARDI MATTEO	(BORGO VITTORIA CIT TURIN)
BIANCHI GUGLIELMO	(CARPIGNANO)	RISSO LUCA	(CASELLE CALCIO)
BARBASSO BENEDETTO	(CASSINE)	RIZZO MATTEO	(CASSINE)
GILOTTO NICOLO	(CIRIE CALCIO 1946)	BUSSOLO ENRICO	(F.C. CASTIGLIONE)

MERICO ALESSIO	(F.C. CASTIGLIONE)	GALLO MARCO	(F.C. PIOSSASCHESE ASD)
GAROFALO LUCA	(GASSINOSANRAFFAELE)	GUEYE SERIGNE SALIOU	(GRAVELLONA SAN PIETRO)
ELKARROUMI AYOUBE	(MURAZZO)	TOFFANIN MATTEO	(SAN GIORGIO TORINO)
MARRESE MATTEO	(SUSA S.S.D. A . RL.)	PONZETTO SAMUELE	(VALLORCO)

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 25/10/2026

Gara CAMBIANO - VALFENERA

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- letto il ricorso presentato da parte della Società VALFENERA avverso la regolarità della gara disputata in data 25 Ottobre 2026 contro la società CAMBIANO, valida per il Campionato Seconda categoria, Girone F, s.s. 2026/2027, con il quale la Società ricorrente lamenta l'irregolarità della partita in ragione della convocazione e dello schieramento in campo da parte degli avversari, di tre giocatori che avrebbero dovuto ancora scontare la squalifica comminata all'ultima giornata dello scorso campionato allorchè militavano nella categoria inferiore (terza categoria);

- la società ricorrente offre anche uno specifico specchietto con il quale riassume le vicende dei tre atleti dalla prima giornata di campionato a quella odierna, evidenziando come hanno di fatto partecipato alla quasi totalità delle gare sino a qui disputate (tranne un giocatore per una gara, non disputata perché squalificato);

- la società convenuta si è limitata ad osservare che, a suo parere, la squalifica avrebbe dovuto essere scontata nella categoria di appartenenza (cioè la terza), nonostante la squadra partecipi oggi al campionato di seconda categoria;

- il disposto dell'art. 21 c. 7 CGS premia invece il ricorso della VALFENERA;

- considerato infine che la partita si è conclusa con il punteggio di 2-1, quindi con risultato in bilico, che il n. 9 del CAMBIANO è entrato al minuto 28 del secondo tempo, che il n. 5 del CAMBIANO è entrato al 19 del secondo tempo e che il terzo giocatore pendente squalifica vestiva la maglia n. 2 e, in ogni caso, la convenuta non nega la sua partecipazione alla partita,

DELIBERA

- di accogliere il ricorso presentato dalla società VALFENERA, assegnando gara persa alla Società CAMBIANO, ed omologando il seguente risultato:

CAMBIANO - VALFENERA 0-3;

- di comminare l'ammenda di Euro 100,00 alla società CAMBIANO;

- di squalificare il Dirigente accompagnatore Sig. Diego GHIZZONI, che ha sottoscritto la distinta di gara, sino al 19/11/2026;

- di squalificare per un'ulteriore gara i giocatori: CHIESA Daniele, COSTANZO Filippo e PATRIMIA Lorenzo, squalifica da scontarsi a seguito della precedente;

- di restituire la tassa di reclamo, in ragione dell'accoglimento del ricorso.

GARE DEL 31/10/2026

Gara GIAVENOCOAZZE - BEIBORG

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il referto relativo alla partita GIAVENOCOAZZE - BEIBORG , in calendario per il giorno 31 ottobre 2026, valida per il campionato Seconda Categoria, Girone E, dal quale risulta come l'arbitro ha dovuto sospendere l'incontro al minuto 28 del secondo tempo di gioco in quanto non vi era più, da parte del BEIBORG, il numero minimo di giocatori necessari allo svolgimento di un incontro;

- visto l'art. 53, comma 8, NOIF

DELIBERA

- di sanzionare la Società BEIBORG con la perdita della gara, omologando comunque il risultato conseguito sul campo poiché più favorevole alla squadra adempiente; e pertanto si omologa il seguente risultato:

GIAVENOCOAZZE - BEIBORG 13 - 0

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FORTAREZZA MARCO (BEIBORG)

Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro, con espressioni che evidenziavano insulti denigratori

GARE DEL 1/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 CASTELNOVESE
Per il comportamento ingiurioso e gravemente minaccioso mantenuto da alcuni suoi sostenitori durante il corso della gara, al punto che l'arbitro stava per chiamare la forza pubblica per consentire la regolare prosecuzione dell'incontro

Euro 150,00 SAN GIUSEPPE RIVA
Per il comportamento tenuto dal responsabile del campo, inteso come sostenitore della squadra di casa, il quale al termine della gara protestava in modo veemente e in modo diretto con l'arbitro usando anche espressioni irriguardose e volgari nei confronti dell'arbitro

Euro 150,00 LEONIDAESPERANZA
Per le frasi ingiuriose e minacciose usate dai propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.

Euro 150,00 POLISPORT CASTAGNOLE

Per i ripetuti insulti e le minacce anche espresse con gesti evidenti che alcuni suoi sostenitori hanno rivolto all'arbitro durante il corso della partita.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 4/12/2026

NUCCIO PAOLO (ROLETTO VAL NOCE)

Per essere entrato in campo senza permesso ed avere usato espressioni irrispettose nei confronti dell'arbitro

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 17/11/2026

CASARIN MASSIMO (LEONIDAESPERANZA)

Perchè al termine della gara ha protestato eccessivamente con espressioni irriguardose

MERLANO FILIPPO (TASSAROLO)

Per avere usato espressioni irriguardose nei confronti dell'arbitro

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 10/11/2026

BUFFO ANDREA (SOLERO)

Espulso per doppia ammonizione

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 17/11/2026

PUTRINO LUIGINO (PERNATESE 1928)

Per avere usato espressioni irrispettose verso l'arbitro

SQUALIFICA FINO AL 10/11/2026

DAORO DAVIDE (MONTECRESTESE 08 ASD)

espulso per doppia ammonizione

PELLEGRINI SILVIO (POL. ROCCA GRIMALDA ASD)

Per doppia ammonizione

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 24/12/2026

OLIVIERI LUCA (SOLERO)

Per eccessive proteste avendo usato espressioni gravemente irrispettose nei confronti dell'arbitro

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

FRANCO STEFANO (SANTHIA 1903)

Mentre si trovava nell'area di rigore avversaria, colpiva con un violento calcio nella zona del ginocchio il giocatore avversario, con il pallone non a distanza di gioco, e con il chiaro intento di fare male all'avversario. Alla notifica del provvedimento iniziava a protestare ripetutamente per oltre un minuto, poi con fatica si allontanava. Mentre raggiungeva gli spogliatoi, si avvicinava ancora ad un giocatore avversario rivolgendogli ingiurie e contribuendo così a creare un'ulteriore situazione di tensione.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

COLOMBO ENRICO (S.ROCCO)

Al termine del primo tempo, mentre l'arbitro rientrava negli spogliatoi si è rivolto nei suoi confronti con espressione ingiuriosa. La sanzione tiene anche conto che si tratta del capitano della squadra.

MASSAGLIA FABIO (SAN GIUSEPPE RIVA)

Per aver colpito deliberatamente un calciatore avversario con un pugno in faccia a gioco fermo.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BALDI GABRIELE (CMC MONTIGLIO MONFERRATO)

Perché a gioco fermo, con l'avversario a terra dopo aver subito un fallo, gli calpesta la coscia sinistra in modo intenzionale.

MONTERSINO ALBERTO (POLISPORT CASTAGNOLE)

Successivamente all'espulsione per doppia ammonizione ha usato espressioni irrispettose verso l'arbitro continuando con il suo comportamento fino a quando non è uscito dal campo.

SCARAFIA GIANLUCA (ROLETTO VAL NOCE)

Per avere utilizzato espressione irriguardosa nei confronti dell'arbitro al termine della partita.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VADALA SIMONE (MONTECRESTESE 08 ASD)

per essere entrato in campo senza permesso ed avere mantenuto una condotta irrispettosa verso l'arbitro

ROMANO GIOVANNI (VERBANIA CALCIO 1959)

Per avere usato espressioni irriguardose nei confronti dell'arbitro

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CISSE ADAMA	(ACCADEMIA CALCIO ALBA)	CASTAGNERI DANILO	(AUXILIUM SAN LUIGI)
LO GIOCO ALESSANDRO	(BRICHERASIO BIBIANA)	BALLA FABIO	(CALLIANO CALCIO)
CROVETTO MATTIA	(GARBAGNA)	GUIDO DAVIDE	(GARBAGNA)
CUCULAS ION	(LUESE CUCCARO)	NOCERA STEFANO	(OLYMPIC COLLEGNO)
MHAIMER BILAL	(S.ROCCO)	SALUSSO LUCA	(SAN CHIAFFREDO)

BISIO ALESSANDRO	(TASSAROLO)	BASILE SAMUELE	(TORINO UNITED ACADEMY ASD)
MONTALTO SAMUELE	(VIRTUS CENISIA)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CONSOLI SIMONE	(RESISTENZA GRANATA)	GRECO GIANLUCA	(SISPORT S.P.A.)
RIVERA CAICEDO LEONARDO ABEL	(SISPORT S.P.A.)	ENRICO ALBERTO	(STRAMBINESE 1924)
ROBALDO MATTEO	(VALTANARO CALCIO-BAGNASCO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LA MARCA VINCENZO	(ATLETICO ROBASSOMERO)	CAVALLARO NICOLO	(AUXILIUM SAN LUIGI)
MINNITI ROBERTO	(CALCIO LEINI)	BONAVENTURA LORENZO	(CARAGLIO CALCIO)
RINDONE GIACOMO	(CHIVASSO CALCIO)	PIETANESI GABRIELE	(GO SPORT GRUGLIASCO ASD)
PARA MATTEO	(LAGNASCO CALCIO)	GALLETTO LORENZO	(OLIMPIC SALUZZO 1957)
BENVENUTO FEDERICO	(PALESTRO CALCIO)	BOURHIL ZAKARIA	(PIOBESI CALCIO)
IACHI ANTONIO	(PONT DONNAS 2021)	PASSAMANI SIMONE	(PROMO SPORT TEAM)
BOSIO PIETRO	(ROLETTO VAL NOCE)	SERRA ALESSANDRO	(SAINT VINCENT CHATILLON)
COMBA PAOLO	(SAN CHIAFFREDO)	ATZENI EDOARDO	(SANTHIA 1903)
VELKOV ALEKSANDAR	(SCA ASTI)	DEMICHELA NICOLO	(SCIOLZE)
REALINI ANDREA	(VOLUNTAS SUNA)		

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19

GARE DEL 31/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 ACQUI F.C. SSDARL
Per la condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro da parte dei propri sostenitori. Lo stesso avveniva anche nei confronti del portiere della squadra avversaria che veniva continuamente infastidito dalla tifoseria.

Euro 100,00 CARRARA 90

Per il comportamento ingiurioso dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro e per la grave condotta tenuta dai giocatori nello spogliatoio i quali intonavano cori offensivi nei confronti dell'arbitro.

Euro 100,00 SALE
Per il comportamento dei propri sostenitori ingiurioso nei confronti dell'arbitro.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 10/11/2026

VIZZINI PAOLO (ARQUATESE VALLI BORBERA)

Per proteste nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 10/11/2026

GOZZOLI VITTORIO (ARQUATESE VALLI BORBERA)

Per proteste nei confronti dell'arbitro.

BASILE NATALE (FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)

Per somma di ammonizioni.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAPRIGLIONE UMBERTO (JUVENTUS DOMO)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro con utilizzo di espressioni blasfeme.

MUCCI JACOPO (ROSTA CALCIO)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro con utilizzo di espressione blasfema.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DIMATTEO JACOPO	(BSR GRUGLIASCO ASD)	FERJANI MOHAMED AZIZ	(CARRARA 90)
DONATELLI SEBASTIAN	(SPORTIVA CALTIGNAGA)	LECCHI FEDERICO	(VOLUNTAS SUNA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MAIELLO NICOLO	(ACQUI F.C. SSDARL)	MEREU GIOVANNI	(BARCANOVA CALCIO)
TOMATIS LORENZO	(PEDONA BORGO S.D.)	BODRERO EDOARDO	(VILLARBASSE)

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

GARE DEL 31/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MAZZAROTTO MANUEL (DORINA)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PASSALACQUA LUIGI PAOLO (BARCANOVA CALCIO)

GARE DEL 1/11/2026

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara UNION NOVARA - GATTINARA F.C.

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa' A.S.D.UNION NOVARA ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 NICHELINO F.C. S.S.D.
Per il comportamento del proprio pubblico che, nei minuti finali della gara, insultava l'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 12/11/2026

CUOGHI GIORGIO (POL. RAPID DI TORINO)

Allontanato dal campo per proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SHAKER OMAR MOHAMED (BEPPE VIOLA CALCIO)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

MOHAMED SAYER AHME YASSER ABD ALL (CENISIA A R.L.)

Dopo il provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, si rivolge all'arbitro con frasi irrispettose.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NAGGI RICCARDO	(ACCADEMIA BORGOMANERO1961)	GONELLA FILIBERTO	(CUMIANA SPORT)
BRUSA SAMUELE	(LA VISCHESE)	CALAPAI GIULIO	(UNION NOVARA)
IACOMETTI ALBERTO	(UNION NOVARA)	SCULLARI CRISTIAN	(VANCHIGLIA 1915)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARTINO NICOLO (GATTINARA F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

HOXHA ELVIS (CARRARA 90)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 30/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 FUTSAL SAVIGLIANO
Per l'inadeguato apprestamento degli spogliatoi con docce di acqua fredda

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MANZARI ALESSANDRO (ATLETICO TAURINENSE)

Perchè colpiva con un calcio da tergo un avversario

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VALLUMBROSIO RAMOS GERSON GUSSEPP (A.S.D. STEAUA TORINO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VIGNALE CARLO	(ATLETICO TAURINENSE)	SCORDINO BRUNO PIO	(FUTSAL BUSCA)
CANAVESE NICCOLO	(FUTSAL SAVIGLIANO)	PEVERADA ALESSANDRO	(ONNISPORT CLUB)
MANTINO ALESSIO	(TOP FIVE S.R.L.)		

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 2/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 8/ 3/2027

BERTA LUCA (SAN REMO 72 SRL)

Per condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell'arbitro che si è concretizzata in un contatto fisico, allorché il dirigente ha scagliato una bottiglietta d'acqua piena verso il direttore di gara, attingendolo e contestualmente lo ingiuriava e lo minacciava.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

MEOTTO DENIS (SAN REMO 72 SRL)

Per condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell'ufficiale di gara che si è concretizzata in un contatto fisico, allorché il giocatore dapprima ha scagliato il pallone verso l'arbitro colpendolo al ventre e poi ha tentato ancora di aggredirlo senza riuscirci per l'intervento dei propri compagni.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

GASPANI ROBERTO SAMUELE (FUTSAL BORGO TICINO)

Per condotta gravemente irrispettosa verso l'arbitro con insulti denigratori per provenienza territoriale.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BONIPERTI FEDERICO (FUTSAL BORGO TICINO)

Per condotta violenta ai danni di un avversario che viene colpito alle spalle.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FEROGLIA LORENZO	(DD MOTORS FUTSAL A.S.D.)	BARBALE FRANCO	(FUTSAL BORGO TICINO)
STIEVANO MATTIA	(POLISPORTIVA DRUENTO ASD)	MONACO EDOARDO	(SAN REMO 72 SRL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PISTONE JACOPO (LEINI 96)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MENENDEZ PEREZ JOHAN KLEY	(C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE)	URSO SIMONE	(U.S. BORGONUOVO SETTIMO)

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

GARE DEL 31/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PICCARRETA STEPHANE (A.S.D. TOP FIVE BIELLA)

Per condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario che veniva colpito prima con una gomitata e poi con una ginocchiata.

GARE DEL 2/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 12/11/2026

FAZIO FILIPPO (LA NUOVA SPORTIVAGROSSESE)

Allontanato dal campo per proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MUNDULA LUCA (CASTELNUOVO A.S.D.)

GARE DEL 3/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RIZZO MAIKOL (L&D ADVENTURES) MONFERRATO

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

GARE DEL 1/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE BOM LEANDRO ALICE (PRO VERCELLI 1892 S.R.L.)

Per espressione irrispettosa nei confronti di un'avversaria

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5 REG.

GARE DEL 31/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PARISI CHRISTIAN (CH4 SPORTING CLUB)

CAMPIONATO REGIONALE U17 - PRIMA SERIE

GARE DEL 31/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIGANTE ALESSANDRO (GIOVANILE CENTALLO 2006)

GARE DEL 1/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DAMEAN MARCU (PRO EUREKA)

Per avere reagito ad un fallo subito spintonando un avversario e rivolgendogli gesti minacciosi

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE MARINO SIMONE (SPAZIO TALENT SOCCER)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NOTA GIANMARIA (ASTI) NARDONE ENRICO CARLO (SPAZIO TALENT SOCCER)

CAMPIONATO REGIONALE U17 - SECONDA SERIE

GARE DEL 25/10/2026

Gara PINEROLO - CARIGNANO A.S.D.

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il ricorso relativo alla gara referto della gara PINEROLO - CARIGNANO, valevole per Under 17 Seconda Serie Girone C del 25 ottobre 2026, con il quale la società CARIGNANO ha lamentato l'errore tecnico arbitrale in quanto, a suo dire, un giocatore espulso si trovava ancora in campo, per poi essere sostituito: l'arbitro ha dapprima fatto effettuare la sostituzione e poi decretato l'espulsione.

- considerato che il preannuncio è stato notificato il 26 ottobre e il ricorso presentato il 28 ottobre e che la PINEROLO non ha depositato controdeduzioni,

- visto il referto arbitrale che evidenzia come il giocatore numero 3 del Pinerolo teneva una condotta offensiva verso l'arbitro allorché era già uscito dal terreno di gioco e che la regola prescrive che se il calciatore titolare commette una infrazione punibile con l'espulsione dopo aver lasciato il terreno di gioco deve essere espulso, ma il calciatore di riserva può comunque entrare dopo il periodo di un minuto,

DELIBERA

- di respingere il ricorso e omologare il risultato conseguito in campo

PINEROLO - CARIGNANO 2-1

Si dispone altresì l'incameramento della tassa di ricorso.

GARE DEL 31/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 SANTENA 2014
Per il comportamento ingiurioso del pubblico verso l'arbitro.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 12/11/2026

MAGLIONE VITO (SANTENA 2014)

Allontanato dal campo per proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FERRARO GABRIEL (VALLORCO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SPELLECCHIA FRANCESCO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA) VETRO MATTHIEU (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

MOLINARI SAMUEL (BORGARO AUTOINGROS)

GARE DEL 1/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 A.S.D. ATLETICO C.B.N.
Per il comportamento dei propri tifosi che per tutta la durata della gara rivolgevano insulti e minacce all'arbitro.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 12/11/2026

SANSEVERINO MICHELE (A.S.D. ATLETICO C.B.N.)

Allontanato dal campo per proteste.

GANGI ANDREA (PIANEZZA)

Allontanato dal campo per proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CAGNAZZO LORENZO (BEPPE VIOLA CALCIO)

Per condotta violenta ai danni di un avversario che viene colpito con una gomitata a palla lontana; non pago, lo stesso giocatore, ricevuto il provvedimento di espulsione, si rivolge all'arbitro con espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BELLETTI IACOPO (BEPPE VIOLA CALCIO)

Per condotta violenta ai danni di un avversario che viene colpito con una violenta testata.

PEZZANO JACOPO LEONE (PINEROLO)

Per condotta violenta consistita nel colpire con più schiaffi un giocatore avversario dopo aver ricevuto da quest'ultimo una testata. Dopo l'accaduto, invece di recarsi agli spogliatoi, insegue il giocatore in maniera aggressiva.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CHEN HAN	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)	DE FILIPPO FEDERICO	(JUVENTUS DOMO)
ZUPPARDO DANIEL	(MAPPANESE)	SILVESTRI LORENZO	(PIANEZZA)
PIPICELLA CHRISTIAN	(PINEROLO)	SCARAMOZZINO SIMONE	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GRIECO ANTONIO (LUCENTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

QUARANTA MARCO	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)	SCHIAVELLO EDOARDO	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)
TURCOTTI ALEXIS	(AYGREVILLE CALCIO)	BENETELLO ANDREA	(CARIGNANO A.S.D.)
GEMME LUCA	(NOVESE A.S.D.)	OLIVIERO NICOLO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE REG

GARE DEL 1/11/2026

Gara AOSTA CALCIO 511 - MAPPANESE

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il referto dell'incontro AOSTA CALCIO 511 - MAPPANESE valevole per il Campionato Under 17 Femminile girone A, previsto per il giorno 1 novembre 2026 con il quale l'arbitro dell'incontro ha rilevato la mancata presenza in campo della quadra ospitata,

- visto il CU n. 1 del 13 luglio 2026 della FIGC Settore Giovanile e Scolastico, Norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili, in particolare l'art. 8.6 nonché l'art. 53 NOIF

DELIBERA

- di sanzionare la Società MAPPANESE con la perdita della gara, omologando il seguente risultato:

AOSTA CALCIO 511 - MAPPANESE 3-0;

- di penalizzare di un punto in classifica la Società MAPPANESE;

- di comminare alla Società MAPPANESE l'ammenda di Euro 103,00 per la prima rinuncia.

CAMPIONATO REGIONALE U16 - PRIMA SERIE

GARE DEL 31/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 10/11/2026

LANDI SIMONE (LUCENTO)

Per proteste nei confronti dell'arbitro

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

LEDDA SOUFIANE (LUCENTO)

Per aver sputato addosso ad un avversario. Condotta indegna di uno sportivo

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TROMBIN TOMMASO	(ACCADEMIA CASALE A R.L.)	TATARU CHRISTIAN VASIL	(ASTI)
TERNAVASIO YURI	(CHISOLA CALCIO)	BERNARDI ALESSANDRO	(GIOVANILE CENTALLO 2006)
ISAIA ANDREA	(GIOVANILE CENTALLO 2006)		

CAMPIONATO REGIONALE U16 - SECONDA SERIE

GARE DEL 24/10/2026

Gara CENISIA A R.L. - SALUZZO

Il Giudice Sportivo Territoriale, visto il ricorso relativo alla gara referto della gara CENISIA - SALUZZO, valevole per Under 16 Regionale Seconda Serie Girone C del 24 ottobre 2026, con il quale la società SALUZZO lamenta un errore arbitrale in conseguenza di una doppia ammonizione comminata al giocatore del CENISIA Pietro Fornasiero non seguita da espulsione;

- la società CENISIA, in sede di controdeduzioni riteneva la partita svoltasi regolarmente;

- poiché dal referto arbitrale di gara emergeva come il giocatore del CENISIA Pietro Fornasiero fosse stato ammonito e non espulso, si è ritenuto di domandare chiarimenti sull'accaduto all'arbitro dell'incontro che confermava come il giocatore in questione fosse stato ammonito una volta sola, al minuto 25 del secondo tempo;

- atteso che il referto arbitrale, pure confermato dal direttore di gara, fa piena prova dei fatti in esso affermati mentre non possono essere considerate tali le mere allegazioni della ricorrente e neppure il filmato allegato (mancando in radice la sua adeguatezza nel vestirsi di elemento probatorio),

DELIBERA

- di respingere il ricorso;

- di omologare il risultato della gara conseguito sul campo

CENISIA – SALUZZO 2-1

Si dispone altresì l'incameramento della tassa di ricorso.

GARE DEL 31/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 ALESSANDRIA CALCIO1912 US
Per il comportamento dei propri sostenitori offensivo nei confronti dell'arbitro

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 24/11/2026

BAZZANI ERICK (RIVER PLAINE)

Per il comportamento irrispettoso ed intimidatorio nei confronti dell'arbitro avvenuto durante la gara

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MAIO LEONARDO (ALESSANDRIA CALCIO1912 US)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro avvenuta a fine gara

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BOTTONE ANDREA	(BULE'BELLINZAGO)	ET TORI EL MEHDI	(BULE'BELLINZAGO)
MARANA GIORGIO	(CAPRIATESE)	FALCIONI ASCANIO	(FOMARCO DON BOSCO PIEVESE)
ROMANO FILIPPO	(FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)	FALLETI DANIEL ANTONINO	(V.D.A. CHARVENSOD)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DEL GALDO MARCO	(AREA CALCIO ALBA ROERO)	CICIO RAZVAN	(ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
ANRICO EMANUELE	(SAVIGLIANESE FBC 1919)		

CAMPIONATO REGIONALE U15 - PRIMA SERIE

GARE DEL 1/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

UCCI SIMONE	(LUCENTO)	LASPADA ANDREA	(1924 SUNO F.C.D.)

CAMPIONATO REGIONALE U15 - SECONDA SERIE

GARE DEL 31/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COGONI ALESSIO	(CHERASCHESE 1904)

GARE DEL 1/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 13/11/2026

PATRIZI MARCO	(PRO COLLEGNESE)	COLLEGNO

condotta irriguardosa

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CORRADINO ANDREA	(DIAVOLETTICALCIO VERCELLI)	RODI RICCARDO	(PRO COLLEGNESE)	COLLEGNO

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BUFFA SANTIAGO	(SPARTAK SAN DAMIANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LAUS ALBERTO	(ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

GARE DEL 25/10/2026

Gara PRO VERCELLI 1892 S.R.L. - COSSATESE

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il ricorso relativo alla gara referto della gara PRO VERCELLI 1892 SRL - COSSATESE, valevole per under 15 femminile Girone A del 25 Ottobre 2026, con il quale la società COSSATESE lamenta la mancata disputa di un tempo effettivo da parte di due calciatrici della PRO VERCELLI, entrate in campo per disputare uno "spezzone" del terzo tempo;
- considerato che il preannuncio è stato notificato il 26 ottobre e il ricorso presentato il 29 ottobre e che la PRO VERCELLI ha depositato controdeduzioni,
- ritenuto che, nonostante il contrario avviso della convenuta, il contenuto del preavviso delinei chiaramente l'oggetto del ricorso (così svolgendo un doppio ruolo, di preavviso e di ricorso) e che pertanto si possa decidere nonostante la tardività del documento successivo;
- il ricorso è tuttavia da respingere poiché la normativa non richiede che tutte le giocatrici subentranti disputino almeno un tempo di gara, ma solo tre di esse, che possono entrare tra il secondo ed il terzo tempo: dal referto arbitrale emerge come le giocatrici nn. 3, 5, 10 e 19 della PRO VERCELLI siano subentrate ed abbiano disputato almeno un tempo, divenendo così irrilevante la circostanza che ulteriori due (quelle indossanti le casacche nn. 14 e 18) abbiano disputato solo una porzione del terzo tempo di gara,

DELIBERA

- di respingere il ricorso omologando così il risultato conseguito sul campo:

PRO VERCELLI COSSATESE 6-1

- sussistono motivi di equità che depongono per rigettare la domanda relativa alla condanna alle spese della ricorrente poiché l'oggetto del ricorso non appare temerario.

Si dispone di incamerare la tassa di ricorso.

GARE DEL 31/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 10/11/2026

VALLE PAOLO LORENZO (IVREA CANAVESE FEMMINILE)

Espulso per doppia ammonizione

CAMPIONATO GIOVANISS. B UNDER 14 REGION. C11

GARE DEL 24/10/2026

Gara PEDONA BORGO S.D. - PANCALIERICASTAGNOLE

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il ricorso relativo all'incontro PEDONA BORGO S.D. - PANCALIERICASTAGNOLE valevole per il Campionato U14 Regionali C11 MASCHILE, Girone C, incontro del 24 ottobre 2026, a mezzo del quale la Società ricorrente PEDONA lamenta come il Direttore di gara abbia violato l'art. 12 del Regolamento del gioco del calcio allorché ha concesso un calcio di rigore a seguito di un retropassaggio al portiere (in luogo di un calcio di punizione indiretto),

- rilevato che il preannuncio e il ricorso appaiono regolari, e che la società convenuta non ha fatto pervenire deduzioni,

- richiesta un'integrazione all'arbitro, questi ha ammesso l'errore tecnico come indicato in sede di ricorso,

- verificato come la gara sia terminata con il punteggio di 1-2 e che pertanto la concessione del calcio di rigore, dal quale è derivata una segnatura, sia stato certamente influente per l'esito dell'incontro,

Alla luce delle dette considerazioni,

- visti l'art. 10 comma 5 lettera

DELIBERA

di non omologare la gara

PEDONA BORGO S.D. - PANCALIERICASTAGNOLE

causa errore tecnico arbitrale;

di disporre la ripetizione della gara, dando mandato al Comitato Regionale di disporre una nuova data per la disputa della stessa.

GARE DEL 31/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CHICCO EDOARDO (CUMIANA SPORT)

GARE DEL 1/11/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 SISPORT S.P.A.
Per aver consentito l'ingresso nella zona spogliatoi di persone non autorizzate.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 12/11/2026

GIOVE GIANFRANCO (ALBESE 1917 SSDARL)

Allontanato dal campo per proteste.

CERESA FABIO (ROSTA CALCIO)

Allontanato dal campo per proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASCIANO GIBRIL SERAJ (LUCENTO)

MOLNAR DANIEL CRISTIAN (LUCENTO)

LA ROCCA STEFANO (VOLPIANO PIANESE)

COPPA PIEMONTE UNDER 19 CALCIO A CINQUE

GARE DEL 28/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BROGLIATTI MATTIA (CASTELLAMONTE CALCIO A5)

GALLO LASSERE MATTIA (CASTELLAMONTE CALCIO A5)

STURNIOLO FRANCESCO (CASTELLAMONTE CALCIO A5) AGHEMO ALESSIO (POLISPORTIVA DRUENTO ASD)

- **ERRATA CORRIGE**

Sul comunicato ufficiale n.44 del 29/10/2026 gara GASSINOSANRAFFAELE – MONCALIERI Coppa Piemonte Valle d'Aosta di Prima categoria per errore arbitrale appare il seguente provvedimento disciplinare:

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CHAHID ISMAELE (MONCALIERI CALCIO 1953)

Deve invece leggersi:

I AMMONIZIONE DIFFIDA

COLAIOCCO NICOLO (MONCALIERI CALCIO 1953)

- Con riferimento all'incontro A.S.D. FULGOR CHIAVAZZESE - ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 valevole per il Campionato Eccellenza Girone A del 11/10/2026, si segnala la responsabilità oggettiva della squadra ospitante per il danno causato al termine della gara, alla autovettura dell'assistente arbitrale n. 1 ed intestata al sig. Maurizio Bianchi, Hynduai i10 grigia - targa GxxxxxV (targa meglio indicata nel referto di gara), regolarmente parcheggiata all'interno dell'impianto.

 Dalla ricostruzione effettuata anche attraverso la testimonianza del Dirigente Accompagnatore della squadra ospitante, una pallonata fortuita fuoriuscita dal recinto di gioco ha accidentalmente urtato, rompendolo, lo specchietto retrovisore sinistro.

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Armando Francia)

5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

a) Collegio composto da Avv. Federico Morbidelli (presidente), Avv. Antonio Vallone (estensore), Avv. Claudia Guzzo.

Reclamo della A.S.D. DIAVOLETTICALCIO VERCELLI avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 33 del 8/10/2026, Lega Nazionale Dilettanti, in relazione alla partita ACQUI F.C. SSDARL – A.S.D. DIAVOLETTICALCIO VERCELLI disputata in data 20/09/2026 nell'ambito del Campionato Regionale Under 17 Seconda Serie

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 30 del 1° ottobre 2026, il Giudice Sportivo Territoriale ha accolto il ricorso della società Diavoletticalcio Vercelli, accertando che la società ACQUI F.C. aveva effettuato le sostituzioni in quattro distinte interruzioni di gioco, in violazione della deroga prevista per i campionati del Settore Giovanile e Scolastico, che consente le sostituzioni in non più di tre interruzioni. Il G.S. ha

conseguentemente disposto la ripetizione della gara e irrogato l'ammenda alla società ACQUI F.C. e sanzioni disciplinari al dirigente e all'allenatore.
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 33 dell'8 ottobre 2026, qualificata come "errata corrige", il Giudice Sportivo Territoriale ha modificato il dispositivo, omologando il risultato conseguito sul campo, mantenendo ferme le altre statuizioni
Avverso quest'ultimo provvedimento la società Diavoletticalcio Vercelli ha preannunciato reclamo il 10 ottobre 2026 e ha depositato il reclamo motivato il 13 ottobre 2026. La reclamante ha chiesto l'annullamento della delibera così emendata e il ripristino della delibera originaria, con conseguente ripetizione della gara. A sostegno ha dedotto l'inammissibilità dello strumento dell'errata corrige per una modifica di carattere sostanziale; la tardività dell'intervento correttivo; la contraddittorietà tra dispositivo e motivazione; la violazione della *ratio* della deroga all'art. 74 N.O.I.F.
Preliminarmente, si osserva che il preannuncio del 10 ottobre 2026 e il reclamo del 13 ottobre 2026 sono stati proposti nei termini previsti dall'art. 71 C.G.S.; il reclamo, che contiene specifiche censure avverso il provvedimento impugnato, è pertanto tempestivo e ammissibile.
Sussistono altresì la legittimazione e l'interesse concreto e attuale della società reclamante al ripristino della delibera iniziale, evidentemente a lei favorevole.
Rispetto, invece, alla rettifica del provvedimento iniziale, si osserva che l'errata corrige, in quanto tale, rappresenta uno strumento per segnalare e correggere gli errori contenuti in un testo già pubblicato. Il fine dell'errata corrige è quello di ripristinare la reale volontà dell'autore senza dover redigere l'intero atto dall'inizio e, in quanto tale, non è soggetta limiti temporali.
Sebbene nel caso in esame, l'errata corrige appare – soprattutto ad un soggetto interessato al provvedimento iniziale – uno strumento inadeguato, ciò che merita censura è sicuramente l'assenza di una - seppur minima - adeguata motivazione che giustifica la correzione del provvedimento iniziale.
Sotto questo profilo, considerato l'art. 78, co. II, del Codice di Giustizia Sportiva, l'assenza di ragioni a sostegno della parziale diversità del dispositivo del giudizio di primo grado, impongono a questa Corte, investita del merito della controversia, di procedere ad una valutazione della fattispecie e della sanzione applicabile.
E' pacifico che la società ACQUI F.C. ha effettuato le sostituzioni in quattro distinte interruzioni di gioco violando il limite di tre interruzioni previsto dalla disciplina in deroga per le gare del Settore Giovanile e Scolastico.
Tuttavia, ciò non comporta l'automatica applicazione della ripetizione della gara, atteso che l'art. 10, comma 5, C.G.S., attribuisce agli organi di giustizia sportiva una pluralità di misure, quando i fatti non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici.
In sostanza, la norma ammette espressamente sanzioni meno gravi rispetto alla ripetizione della gara.
La scelta tra le diverse misure va compiuta secondo criteri di proporzionalità, tenendo conto della concreta incidenza della violazione sulla regolarità della competizione e dell'elemento soggettivo del responsabile.
Nel caso in esame, ad esempio, la quarta e irregolare sostituzione è stata effettuata al 45'+2' del secondo tempo, a gara ormai conclusa nei suoi sviluppi, con la società ACQUI F.C. già in vantaggio per 1-0.
In tale contesto la sostituzione non poteva incidere sull'esito dell'incontro né procurare alla società un reale vantaggio.
Il risultato del campo al momento della violazione dimostra pertanto l'assoluto disinteresse della società ACQUI F.C. a commettere dolosamente l'irregolarità, che va ricondotta a un errore di natura colposa; di talchè la ripetizione della gara risulterebbe misura sproporzionata rispetto al disvalore effettivo della condotta.

Ciò posto riguardo alle peculiarità del caso di specie, in linea generale è in ogni caso doveroso segnalare a tutte le Società che gli Organi di giustizia sportiva territoriali (di primo grado regionale e provinciali, e di secondo grado) d'intesa con il Comitato Territoriale del Piemonte e della Valle D'Aosta (comprensivo tutte le delegazioni provinciali di appartenenza) hanno statuito, nel silenzio normativo che non prevede una esplicita sanzione per la violazione sul numero di slot utilizzati per le sostituzioni, che:

- non possa irrogarsi la sanzione della perdita della gara, giudicata sproporzionata ma in ogni caso prevista dal C.G.S soltanto per specifiche tassative ipotesi che ne impediscono un'applicazione analogica disporre la ripetizione;
- non possa parimenti irrogarsi "automaticamente" neanche la sanzione della ripetizione della gara, perché in alcuni determinati casi produrrebbe in concreto degli effetti paradossali ed antisportivi (si pensi al caso in cui una squadra stia perdendo inesorabilmente la gara e, a pochi minuti dalla fine, utilizzi un ulteriore e erroneo 4° slot al solo fraudolento fine di vedersi assegnata dalla giustizia sportiva "a tavolino" la possibilità di ripetere la gara che invece stava inesorabilmente perdendo sul campo); e in ogni caso creerebbe numerose difficoltà organizzative alle società ed ai comitati territoriali che potrebbero ritrovarsi diverse gare da ripetere e ricalendarizzare;
- pertanto, l'unica sanzione che appare adeguata alla violazione commessa (salvo ipotesi di dolo valutabili diversamente caso per caso) è l'irrogazione di un'ammenda alla società e di una squalifica al dirigente responsabile e all'allenatore. Tra l'altro, tale soluzione appare l'unica in grado di eliminare la discrezionalità del singolo Giudice e del singolo caso, affidando ad un'interpretazione conforme di tutti gli Organi di giustizia sportiva territoriali la risoluzione di casi analoghi a quello che ci occupa, in modo da garantirne l'unanime e conforme applicazione anche in futuro (cfr. delibera sul reclamo presentato dalla Società Cigliano, gara Volpiano-Cigliano, pubblicata sul C.U. n. 44 del 29.10.2026)

Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, tornando al caso di specie, appare assolutamente congrua e proporzionata la sanzione – adottata nel C.U. n. 33 – rappresentata dalla omologazione del risultato conseguito sul campo, dall'ammenda di euro 300,00 a carico della società ACQUI F.C. e della squalifica di allenatore e dirigente fino al 14 ottobre 2026.
Tale sanzione è pienamente idonea a reprimere la violazione accertata.
In questi termini, tale motivazione integra quella mancante relativa delibera impugnata, e il ricorso deve essere pertanto respinto.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale, integrando la delibera pubblicata nel C.U. 33, rigetta il reclamo presentato dalla DIAVOLETTICALCIO VERCELLI, e pertanto omologa il risultato conseguito sul campo:

ACQUI – DIAVOLETTICALCIO VERCELLI 1-0

- conferma l'ammenda di euro 300,00 per la società ACQUI F.C. SSDARL, nonché le squalifiche fino al 14 ottobre 2026 dell'allenatore e del dirigente.
In conseguenza del rigetto del ricorso si dispone il prelievo del contributo di reclamo, come da indicazione della società reclamante.

Così deciso in Torino, il 22 ottobre 2026

Il Presidente
Avv. Federico Morbidelli

Il Componente estensore
Avv. Antonio Vallone

b) Reclamo della A.S.D. Roretese 1975 avverso la decisione del Giudice Sportivo territoriale pubblicata sul C.U. n. 17 del 8.10.2026 in relazione alla gara Roretese 1975 - BOVES MDG Cuneo, disputata in data 3/10/2026, Campionato Under 16 Provinciale, Girone B

Con reclamo inoltrato a mezzo pec il 17 ottobre 2026, correttamente preannunciato, la RORETESE 1975 A.S.D. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale con la quale è stata disposta la sua squalifica per tre gare effettive al tesserato della società stessa, Lorenzo Gigante.

Il provvedimento è così motivato: "*SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE. Per aver rincorso un calciatore avversario in possesso di palla colpendolo con un calcio alla tibia destra, atterrandolo e causandogli dolore* ".
La reclamante, nel proprio atto, non contesta l'avvenimento ma l'intenzionalità dello stesso affermando che il contatto tra i due giocatori sarebbe avvenuto in occasione di un normale contrasto di gioco.
A corredo della propria ricostruzione, la reclamante, ha depositato una comunicazione proveniente dalla società della squadra avversaria secondo cui anche il giocatore che ha subito il fallo avrebbe escluso una condotta violenta da parte del giocatore Gigante.
Ha dunque chiesto la derubricazione dell'illecito da "*Condotta violenta del calciatori*" a "*Condotta gravemente antisportiva*" e la riduzione della sanzione a due giornate di squalifica ai sensi dell'art. 39 del codice di giustizia sportiva.
All'udienza del 22 ottobre 2026 il reclamo è stato trattenuto in decisione.

La Corte, esaminati gli atti e i documenti allegati dalla reclamante, ritiene che il reclamo debba essere accolto nei limiti di cui infra.
Invero, la qualificazione giuridica dei fatti operata dal Giudice Sportivo territoriale, il quale ha collocato il comportamento ascritto al Giocatore Lorenzo Gigante nell'alveo della "condotta violenta" di cui all'art 39 del codice di giustizia sportiva risulta conforme alle risultanze del rapporto di gara, particolarmente dettagliato, ed è dunque irreprensibile.
A fronte di ciò, questa Corte ritiene concedibile nel caso di specie l'attenuante di cui all'art. 13, comma 2 CGS che consente di valorizzare, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze idonee a giustificare una diminuzione della sanzione. Le attenuanti atipiche costituiscono uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per adeguare la sanzione all'entità e alla gravità dei fatti accertati purché fondate su elementi specificamente allegati.
In tal senso, va certamente valorizzata e apprezzata la comunicazione della squadra avversaria che pone, comunque, dei dubbi in ordine alla corretta percezione dei fatti da parte del Direttore di Gara.
Appare quindi congrua e maggiormente aderente al caso di specie la riduzione della squalifica a due giornate effettive.

PQM

la Corte Sportiva di Appello

ACCOGLIE

il reclamo proposto dalla ASD Roretese nell'interesse del giocatore Lorenzo Gigante e ridetermina la sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara. Dispone la restituzione della tassa per l'accesso alla giustizia sportiva, nella misura versata.

Il componente estensore — Il Presidente
Avv Claudia Guzzo — Avv Federico Morbidelli

c) Seduta del 22/10/2026. Collegio composto da: Avv. Federico Morbidelli (Presidente estensore), Avv. Claudia Guzzo (Componente), Avv. Antonio Vallone (Componente)

Reclamo della Società A.S.D. RIVER SESIA CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale inclusa nel C.U. n. 33 del 08.10.2026 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, in relazione alla gara U.S. GAGLIANICO C.S.I. – A.S.D. RIVER SESIA CALCIO disputata in data 04/10/2026, valevole per il Campionato di Prima Categoria, Girone C

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 10.10.2026, preceduto da preannuncio inviato nella stessa data, la Società A.S.D. RIVER SESIA CALCIO impugnava il provvedimento indicato in oggetto, con cui il Giudice Sportivo Territoriale aveva inflitto al proprio calciatore TULLIO DE FELICI la **squalifica per cinque gare effettive** con la seguente motivazione: "*Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro al quale proferiva insulti a sfondo denigratorio e antisportivo*".

La reclamante articolava le proprie doglianze adducendo, in sintesi, i seguenti argomenti: (i) l'espulsione sarebbe stata notificata al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, e il calciatore, che si trovava a notevole distanza dal Direttore di Gara, non avrebbe rivolto a quest'ultimo alcuna offesa, ma avrebbe soltanto imprecato contro se stesso per lo scoramento seguito alla terza sconfitta consecutiva della squadra, sicché le sue parole sarebbero state erroneamente interpretate dall'arbitro; (ii) il dirigente accompagnatore ufficiale, sig. Aldo Beltrame, che si trovava a circa 50 metri dal luogo dell'episodio, si sarebbe immediatamente recato dall'arbitro per chiarire l'accaduto, avrebbe ricevuto conferma, anche da alcuni tesserati della squadra avversaria, che il calciatore imprecava contro se stesso, e avrebbe comunque accompagnato il calciatore dall'arbitro per chiarire il fraintendimento e porgergli le scuse, nel caso in cui questi si fosse sentito offeso; l'incontro si sarebbe concluso con una stretta di mano; (iii) il referto avrebbe omesso di dare conto di tale comportamento successivo alla gara, tenuto dalla Società e dal suo tesserato; (iv) in diritto, richiamato l'art. 36 CGS, la sanzione sarebbe eccessiva, dovendo essere applicate le circostanze attenuanti di cui all'art. 13 CGS ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 14 CGS. La reclamante chiedeva pertanto una consistente riduzione della squalifica e l'audizione propria, del calciatore e del dirigente accompagnatore.

All'udienza sono stati sentiti, come da richiesta pervenuta, il sig. Paolo Temporelli, Presidente della Società A.S.D. RIVER SESIA CALCIO, e il sig. Aldo Beltrame, segretario della medesima Società, che nella gara aveva svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale. Essi hanno riferito che si è trattato di un malinteso, poiché le frasi pronunciate dal calciatore non erano rivolte all'arbitro, ma costituivano imprecazioni dovute all'andamento non positivo della partita, e che al Direttore di Gara sono state porte le scuse a nome della Società e del calciatore, nonché personalmente dallo stesso calciatore.

Il reclamo merita parziale accoglimento, nei limiti di seguito precisati.

1. Sui fatti accertati nel referto di gara.

Il referto è stato redatto dal Direttore di Gara, sig. Federico Calogero Santucci, della Sezione AIA di Nichelino. La gara, terminata con il risultato di 2-1 in favore della società ospitante, è qualificata come "Disputata Regolarmente"; nelle sezioni "Pubblico ed incidenti" e "Varie ed eventuali" non è segnalato nulla. Il calciatore Tullio De Felici, iscritto in distinta con il numero 13 tra i calciatori di riserva, è entrato in campo all'8' del secondo tempo e non ha subito ammonizioni nel corso della gara.

Nella sezione relativa alle espulsioni, al minuto 45'+3' del secondo tempo, il calciatore è indicato come espulso per avere usato linguaggio o gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi, e il Direttore di Gara riferisce: "A fine gara, il sottoscritto fischia la fine della partita, uscendo dal terreno di gioco, il numero 13 della squadra ospite utilizza testuali parole verso di me: 'mongoloide di merda, handicappato'". Il referto non riferisce di avvicinamenti all'arbitro, di contatti fisici, di atteggiamenti minacciosi né di reiterazione delle espressioni; non dà conto, d'altra parte, del colloquio successivo alla gara descritto nel reclamo.

2. Sul valore probatorio del referto e sulla qualificazione della condotta.

Ai sensi dell'art. 61, comma 1, CGS, i rapporti degli Ufficiali di Gara fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Il referto, munito di fede privilegiata, può essere integrato o contraddetto da altri elementi soltanto quando il suo contenuto non sia sufficiente a fondare il convincimento del giudice, perché privo di elementi chiari e coerenti, intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti.

Nessuna di tali condizioni ricorre nel caso in esame. Il referto descrive con precisione il momento, il contesto e il contenuto delle espressioni, che l'arbitro ha percepito come a lui rivolte. La diversa ricostruzione della reclamante, ribadita in udienza dal Presidente e dal segretario della Società, secondo

cui il calciatore avrebbe soltanto imprecato per l'andamento della gara, si fonda su quanto riferito dal sig. Beltrame, che per ammissione della stessa reclamante si trovava a circa 50 metri dal fatto, e su asserite conferme di tesserati avversari non altrimenti documentate. Rileva, inoltre, l'oggettiva idoneità delle espressioni, pronunciate al fischio finale verso l'arbitro, a essere ragionevolmente intese come a lui indirizzate, a prescindere dagli intendimenti soggettivi del loro autore. Il fatto deve dunque ritenersi accertato nei termini descritti dal referto.

La condotta integra la fattispecie di cui all'art. 36, comma 1, lett. a), CGS, che, nel testo modificato con C.U. FIGC n. 165/A del 20.04.2023, dispone: "Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara"

Il primo giudice ha inflitto una giornata in più rispetto al minimo edittale, valorizzando il contenuto denigratorio degli insulti. La Corte condivide il giudizio sul particolare disvalore di espressioni che fanno della disabilità uno strumento di offesa: esse ledono non soltanto il decoro dell'Ufficiale di Gara, ma anche i valori di rispetto della persona che l'ordinamento federale tutela, a partire dal principio di non discriminazione enunciato dall'art. 2, comma 5, dello Statuto della FIGC. La qualificazione della condotta operata dal Giudice Sportivo Territoriale, che l'ha ricondotta all'art. 36, comma 1, lett. a), CGS, è stata impugnata soltanto dalla reclamante, e la cognizione di questa Corte resta circoscritta ai punti della decisione specificamente impugnati (art. 77, comma 3, CGS).

3. Sulla misura della sanzione e sulle circostanze attenuanti.

Nel determinare la sanzione, gli organi di giustizia sportiva tengono conto della natura e della gravità dei fatti, delle circostanze attenuanti e aggravanti e dell'eventuale recidiva (art. 12 CGS), e la sanzione deve conservare carattere di effettività e di afflittività (art. 44, comma 5, CGS). Oltre alle circostanze tipizzate dal comma 1, l'art. 13, comma 2, CGS consente di valorizzare, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze idonee a giustificare una diminuzione della sanzione. Le attenuanti atipiche costituiscono uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per adeguare la sanzione all'entità e alla gravità dei fatti accertati purché fondate su elementi specificamente allegati.

La tesi del malinteso, ribadita in udienza, non può essere accolta per le ragioni esposte al punto 2 e non consente di ridimensionare la condotta accertata.

Assume invece rilievo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, CGS, il buon comportamento processuale della reclamante; ha chiesto di essere sentita e ha partecipato all'audizione con il proprio Presidente e con il dirigente che aveva seguito la squadra nella gara; ha esposto le proprie ragioni con correttezza, in termini coerenti con quanto già dedotto per iscritto, e ha rappresentato sin dall'atto di reclamo le scuse porte al Direttore di Gara.

Concorre a delineare tale atteggiamento la condotta tenuta al termine della gara. Secondo quanto esposto nel reclamo, al rientro negli spogliatoi il dirigente accompagnatore ufficiale si è recato dal Direttore di Gara per chiarire l'accaduto e vi ha poi accompagnato il calciatore, e l'incontro si è chiuso con una stretta di mano; in udienza è stato confermato che le scuse sono state porte a nome della Società e del calciatore, nonché personalmente da quest'ultimo. L'iniziativa ha preceduto non solo la decisione del Giudice Sportivo, ma anche l'invio del referto. Il silenzio del referto su tale circostanza non vale a smentirla: il referto fa piena prova dei fatti che attesta, non del fatto negativo, e la circostanza, successiva all'episodio sanzionato, non contrasta con quanto l'arbitro ha riferito.

La Corte non ignora che la giurisprudenza federale nega rilievo alle scuse non accompagnate da una genuina e riscontrabile resipiscenza e che, nel caso in esame, le scuse si sono accompagnate alla persistente prospettazione del malinteso. Per questa ragione esse non vengono considerate quale autonoma circostanza attenuante, ma soltanto quale elemento che, unitamente al comportamento processuale della reclamante, concorre a giustificare una contenuta diminuzione della sanzione.

Nella valutazione complessiva la Corte considera, infine, che l'episodio è stato unico e si è esaurito al fischio finale, e che il referto non segnala avvicinamenti all'arbitro, contatti, atteggiamenti minacciosi o reiterazioni, né altre condotte scorrette del calciatore nel corso della gara.

Riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 2, CGS, la sanzione può essere determinata al di sotto del minimo edittale di quattro giornate, entro il limite della metà di esso.

La Corte ritiene congrua, alla luce dei fatti nella loro complessiva consistenza, la squalifica per tre gare effettive. Una diminuzione maggiore non è giustificata: il particolare disvalore delle espressioni usate, di cui si è detto, e la natura dell'unica attenuante riconosciuta impongono di contenere la riduzione in una sola giornata rispetto al minimo edittale.

Resta assorbita la doglianza relativa all'aggravante di cui all'art. 14 CGS, che la decisione impugnata non richiama espressamente e la cui eventuale incidenza è comunque superata dalla rideterminazione della sanzione.

4. Conclusioni.
Per le ragioni esposte, il reclamo proposto dalla Società A.S.D. RIVER SESIA CALCIO deve essere parzialmente accolto. Fermo l'accertamento dei fatti contenuto nel referto di gara, la squalifica inflitta al calciatore Tullio De Felici va ridotta a tre gare effettive, in applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 2, CGS, in ragione del buon comportamento processuale della reclamante. Il parziale accoglimento comporta la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, ai sensi dell'art. 48, comma 6, CGS.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

accoglie parzialmente

il reclamo proposto dalla Società A.S.D. RIVER SESIA CALCIO e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale inclusa nel C.U. n. 33 del 08.10.2026 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, riduce la squalifica inflitta al calciatore TULLIO DE FELICI da cinque a tre gare effettive.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Così deciso in Torino il 22/10/2026

Il Presidente estensore
Avv. Federico Morbidelli

6. TRIBUNALE FEDERALE

Seduta del 08 ottobre 2026. Collegio composto da: Dott. Ugo Annona (Presidente), Dott. Michele Penza (Componente), Avv. Eleonora Giugno (Componente estensore)

Deferimento della Procura Federale Interregionale nei confronti:

- del sig. **Luigi Falcone**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della U.S.D. Lupetti Bianchi Trino, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito, non opponendosi alle richieste formalizzate in data 23.2.2026, che i calciatori sigg.ri Tommaso Porta ed Emanuele Apollo tesserati per la società dallo stesso rappresentata, ottenessero in data 26.2.2026 lo svincolo per inattività nonostante non sussistesse il requisito richiesto dall'art. 109, comma 1, delle N.O.I.F. del mancato inserimento nella distinta di gara per almeno quattro gare ufficiali consecutive;
- del sig. **Tommaso Porta**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. Lupetti Bianchi Trino, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 23.2.2026, richiesto e poi ottenuto lo svincolo per inattività dalla società U.S.D. Lupetti Bianchi Trino nonostante non sussistesse il requisito richiesto dall'art. 109, comma 1, delle N.O.I.F. del mancato inserimento nella distinta di gara per almeno quattro gare ufficiali consecutive;
- del sig. **Emanuele Apollo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. Lupetti Bianchi Trino, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 23.2.2026, richiesto lo svincolo per inattività dalla società U.S.D. Lupetti Bianchi Trino nonostante non sussistesse il requisito richiesto dall'art. 109, comma 1, delle N.O.I.F. del mancato inserimento nella distinta di gara per almeno quattro gare ufficiali consecutive;
- della società **U.S.D. Lupetti Bianchi Trino**, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Luigi Falcone, Tommaso Porta ed Emanuele Apollo così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 14 settembre 2026, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesto Tribunale Federale Territoriale i Sigg.ri Tommaso Porta, Emanuele Apollo, Luigi Falcone e la Società U.S.D. LUPETTI BIANCHI TRINO per le incolpazioni sopra descritte.
All'udienza dell'08 ottobre 2026, avanti al Tribunale Federale Territoriale, compariva l'avv. Debora Bandoni in rappresentanza della Procura Federale e per i soggetti deferiti comparivano l'Avv. Enrico Scolari per i Sigg.ri Tommaso Porta ed Emanuele Apollo ed il Sig. Ferrarotti, nella sua qualità di Vice-Presidente della società deferita e per delega del Presidente mentre non compariva il Sig. Luigi Falcone.
La Procura richiedeva il proscioglimento di tutti i deferiti poiché per tutti i soggetti deferiti gli stessi fatti erano già stati trattati nel procedimento n. 1004 pfi25-26 e gli accordi per le sanzioni per i Sigg.ri Porta e Apollo pubblicati nel comunicato ufficiale FIGC n. 58/AA del 28.07.2026, mentre per il Sig. Falcone e per la Società deferita nel comunicato FIGC n. 74/AA del 03.08.2026.
L'avvocato Scolari si associa alla richiesta della procura così come il Sig. Ferrarotti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale, esaminati gli atti del procedimento e valutate le conclusioni rassegnate dalle parti, ritiene che sussistano i presupposti per definire il presente giudizio senza procedere a un nuovo esame nel merito delle condotte contestate.
Questo Tribunale ritiene, infatti, che non vi siano dubbi che i fatti oggetto dell'odierno deferimento risultino già essere stati definiti nell'ambito di altro procedimento, mediante accordi sulle sanzioni *ex* art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, pubblicati nei Comunicati Ufficiali FIGC sopra indicati.
Tale circostanza, unitamente alla piena convergenza delle conclusioni delle parti, induce il Collegio a ritenere che non sussistano i presupposti per procedere a una nuova trattazione delle medesime vicende

disciplinari, dovendosi a tal fine richiamare il principio del *ne bis in idem*, volto a impedire che un soggetto sia nuovamente sottoposto a giudizio per fatti già definiti in sede disciplinare, ricorrendone i necessari presupposti (come è nel caso di specie).
Ne consegue che, in conformità alla richiesta della Procura Federale, cui hanno aderito tutti i deferiti, deve disporsi il non luogo a procedere nei confronti di ciascuno di essi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura Federale, alla quale hanno aderito tutti i soggetti deferiti, dispone il non luogo a procedere nei confronti di tutti i deferiti, in applicazione del principio del *ne bis in idem*, posto che i fatti oggetto del presente procedimento risultano essere già stati definiti nell'ambito di altro procedimento, con accordi sulle sanzioni pubblicati nei Comunicati Ufficiali FIGC.

Il componente estensore
Avv. Eleonora Giugno

Il Presidente
Dott. Ugo Annona

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 19 Novembre 2026

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 5 Novembre 2026

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)